

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per facoltà alla divisione di Torino di eccedere il limite dell'imposta — Relazione sull'elezione del collegio 2° di Alghero — Parlano il ministro dell'interno ed i deputati Bertini relatore, Sineo e Lanza — Si sospende la deliberazione — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma delle tasse di successione, insinuazione ed emolumento — Spiegazioni del relatore Pallieri sull'emendamento del deputato Zirio — Osservazioni dei deputati Zirio, Cadorna C., Michelini G. B. e del ministro delle finanze — Si rimanda all'articolo 78 — Approvazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 — Obbiezioni del ministro delle finanze sull'articolo 8, e risposte del relatore e del deputato Astengo — Approvazione degli articoli 8, 9, 10 e 11 — Obbiezioni del deputato Zirio sull'articolo 12, e risposte del relatore — Approvazione degli articoli 12, 13, 14 e 15 — Obbiezioni del deputato Zirio all'articolo 16 — Parlano i deputati Pallieri relatore, Cadorna C., Botta, Guglianetti, Genina, Michelini G. B. ed il ministro — Approvazione degli articoli dal 16 al 31 — Presentazione di un progetto di legge del ministro dei lavori pubblici per l'organizzazione del personale addetto al servizio tecnico dei porti e delle spiagge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni ultimamente presentate:

5453. I sindaci e consiglieri delegati dei comuni di Sini-scola, Posada, Torpè e Lodi, provincia di Nuoro, rappresentando l'infelice condizione di quegli abitanti, i quali trovansi non solo gravati dei tributi e delle tasse comuni, ma vanno ancora soggetti alle prestazioni feudali, chiedono venga sollecitamente fatto cessare un tale stato di cose coll'esonerarli da ogni prestazione feudale, e che inoltre sieno loro restituiti i propri salti, che vennero indebitamente aggregati al demanio.

5454. Il Consiglio comunale di Borghetto, provincia di Levante, presenta alcune considerazioni dirette a dimostrare la convenienza che venga ristabilito in quel comune l'ufficio postale.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Il deputato Farina Paolo ha la parola.

FARINA P. Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione n° 5454, la quale interessa il servizio postale in un luogo importante della provincia di Levante, nel comune di Borghetto, in cui era prima un ufficio postale, e venne poi tolto. Ora appunto quel Consiglio comunale chiede che venga ristabilito, ed io prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza tale petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI TORINO AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. Il deputato Pernati ha la parola per una relazione.

PERNATI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per concedere la facoltà al Consiglio divisionale di Torino di eccedere il limite dell'imposta normale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1561.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

BERTINI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera, in nome dell'ufficio V, le operazioni elettorali del II collegio di Alghero.

Questo collegio venne convocato con reale decreto del 4 scorso maggio per il giorno 28 successivo e, occorrendo, per il 29, onde procedere alla nomina del suo deputato. Consta d'una sola sezione. Il numero totale degli inscritti sulle liste elettorali è di 318. I votanti il 28 furono 78. Maggioranza del terzo degli elettori 107, della metà dei votanti 40.

I voti si distribuirono come segue:

Vitelli-Simone avvocato Giovanni, voti 66; Rossi sacerdote Girolamo, 7; Vitelli cavaliere Antonio Agostino, 2; Brofferio avvocato Angelo, 1; Peretti Francesco, 1; schede senza nome, 1: totale 78, corrispondente al numero dei votanti.

Nessuno dei candidati avendo conseguito il numero dei

voti prescritto dalla legge, si procedette nel giorno 29 allo squittinio di ballottaggio tra l'avvocato Vitelli Simone ed il sacerdote Rossi, pei quali due era stato depresso nell'urna un maggior numero di voti.

L'esito di questa seconda votazione fu il seguente :

Vitelli Simone, voti 70; Ferrandini Simone, 1; totale 71, corrispondente al numero dei votanti.

Non comparendo il nome Ferrandini fra i candidati che ottennero voti nell'adunanza del 28, l'avvocato Vitelli si può considerare eletto ad unanimità, e venne proclamato deputato di quel collegio.

Le operazioni elettorali vennero condotte colla più perfetta legalità e non provocarono richiami né protesta di sorta, e nulla osterebbe al validamento di questa elezione per parte della Camera se non che l'ufficio, prima di farvene la proposta, volle accertarsi se, come erasi asserito, l'avvocato Vitelli aveva rinunciato alla qualità di vice-console austriaco e delle Due Sicilie, di vice-giudice del mandamento d'Alghero ed al posto d'economista dell'azienda della scuola d'Alghero, che l'avevano fatto dichiarare ineleggibile nella tornata del 2 scorso maggio. Ad un tal fine l'ufficio V si rivolse al presidente della Camera, onde si procurasse presso i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia ed a quello di pubblica istruzione schiarimenti in proposito. Con dispaccio del 15 corrente il primo di questi ministri significò non essergli sinora pervenuta alcuna comunicazione dalla quale appaia che il signor avvocato Vitelli Simone Giovanni abbia cessato dalle sue funzioni di vice-console d'Austria e delle Due Sicilie; constare eziandio dalle assunte informazioni presso la Grande Cancelleria che quel dicastero non aveva ricevuto avviso in proposito; doversi quindi ritenere che la condizione dell'avvocato Vitelli sia quella stessa già indicata alla Presidenza della Camera dei deputati colla sua nota del 1° scorso maggio.

Il ministro di grazia e giustizia rispose in data del 9 corrente all'onorevolissimo nostro presidente che l'avvocato Vitelli, nominato con regio decreto del 24 ottobre 1852 a vice-giudice del mandamento d'Alghero, conserva tuttora tale qualità, non essendo intervenuta nessuna posteriore provvisione che ne lo abbia privato.

Dal Ministero della pubblica istruzione si scrisse in data del 10 corrente che il signor avvocato Vitelli Simone chiese le sue dimissioni da economista dell'azienda della scuola d'Alghero il 18 maggio ultimo, e che queste gli furono accordate dal Ministero con nota del 24 stesso mese, diretta all'intendente della provincia d'Alghero.

L'ufficio V, accertato dai citati documenti ufficiali che l'avvocato Vitelli trovasi tuttora in una delle condizioni che lo fecero dichiarare ineleggibile il 2 maggio scorso, conchiuse all'unanimità di proporvi l'annullamento di questa rielezione. Io adunque compio al mandato ricevuto dall'ufficio V di fare questa proposta a di lui nome alla Camera.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Sta in fatti che al Ministero non consta ufficialmente che dal signor Vitelli siasi fatta la rinuncia alla carica di vice-console di Napoli e d'Austria; ma io ho avuto notizia dalla Sardegna che vi aveva rinunciato. Mi pare quindi che sarebbe il caso di sospendere, e fare scrivere alla persona eletta per conoscere se effettivamente abbia o no rinunciato. Se avrà rinunciato, non vi è più alcuna ragione perchè si debba annullare l'elezione; se non avrà rinunciato, la Camera potrà in altro tempo pronunziarne l'annullazione; ma deliberarla di presente, senza lasciare un termine alla persona eletta di giustificare se vi fu o no rinuncia, mi pare sarebbe uno spingere troppo oltre la cosa.

La Camera dunque, secondo me, dovrebbe incaricare la Presidenza di scrivere alla persona eletta onde sapere se abbia o no rinunciato in tempo, e riservarsi a pronunciare in seguito.

BERTINI, relatore. Io farò osservare alla Camera che, quand'anche risultasse avere l'eletto rinunciato alla carica di vice-console d'Austria e di Napoli, osterebbe tuttavia al di lui validamento la qualità di vice-giudice, una delle tre condizioni per cui fu dichiarato ineleggibile nella tornata del 2 maggio.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Veramente la Camera non ha allora, se ben mi ricordo, annullata l'elezione del signor Vitelli per la sua qualità di vice-giudice, perchè pensò che questa qualità non possa essere d'ostacolo ad essere eletto deputato. Infatti la legge elettorale dice che non possono essere eletti a deputati i membri dell'ordine giudiziario stipendiati. Ora è noto alla Camera che i vice-giudici non hanno alcuno stipendio, e per conseguenza il signor Vitelli non può come tale essere ineleggibile. La Camera l'annullò perchè l'avvocato Vitelli era vice-console, e per conseguenza, ove fosse cessata questa sua qualità, non potrebbe più esservi, parmi, alcun ostacolo alla sua ammissione.

SINEO. Siccome io faceva parte dell'ufficio che la prima volta si è occupato di questa elezione, devo dichiarare che realmente fra i motivi che lo indussero ad annullarla, ed all'unanimità, perchè non credo vi fossero oppositori, si tenne veramente conto della qualità di vice-giudice che ha l'avvocato Vitelli. Esso ha creduto che questa qualità fosse incompatibile con quella di deputato.

Se la Camera tuttavia crede che questa speciale questione sia di nuovo esaminata dall'ufficio, stimo non vi possa essere inconveniente a differire ulteriormente l'approvazione o no di questa elezione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Suspendendo, non si pregiudica la questione.

Se realmente l'avvocato Vitelli non ha rinunciato alla qualità di vice-console, allora non rimane più dubbio sulla nullità dell'elezione. Se, al contrario, egli ha rinunciato a tale qualità, allora sarà il caso di discutere se le funzioni di vice-giudice possano essere d'ostacolo all'elezione. Quindi parmi più opportuno il rimandare l'approvazione o no di questa elezione.

LANZA. Quest'elezione fu già annullata una volta appunto perchè l'eletto aveva la qualità di vice-console.

Il motivo quindi di tale annullazione doveva essere noto a tutti, all'eletto ed agli elettori. Perciò non so comprendere come il candidato, che venne ora rieletto, non abbia immediatamente somministrati i certificati atti a comprovare che aveva rinunciato alle cariche le quali lo rendevano ineleggibile. D'altronde consta ufficialmente che il Governo considera ancora attualmente l'eletto come rivestito della carica di vice-console d'Austria e di Napoli; o per lo meno non risulta ancora ufficialmente della sua rinuncia. Mi pare adunque che si abbiano elementi più che sufficienti per giudicare immediatamente e decidere sulle conclusioni dell'ufficio. Era nell'interesse tanto del candidato come del collegio che l'eletto si affrettasse a far pervenire alla Camera i documenti atti a far palese che non è più rivestito delle cariche le quali lo rendevano ineleggibile. Ritenga il signor guardasigilli questa considerazione che mi pare di grave peso. Non avendosi prova del contrario, debbesi tuttora ritenere che l'eletto non era eleggibile, e quindi annullare l'elezione.

RATTAZZE, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se si trattasse di un impiegato dello Stato, sussisterebbe l'osservazione del deputato Lanza, perchè sarebbe impossibile che il Governo non fosse informato della rinuncia quando essa effettivamente avesse avuto luogo. Ma il deputato Lanza debbe ritenere che si tratta di un ufficio relativo ad un Governo estero. Per farne rinuncia basta far conoscere alla potenza dalla quale si ha la nomina, che non lo si vuol più ritenere. Io convengo che sarebbe stato più regolare che l'avvocato Vitelli, contemporaneamente alla rinuncia, ne avesse dato un avviso o al Ministero od alla Camera; ma ritengo altresì che effettivamente questa rinuncia ha avuto luogo, poichè l'autorità amministrativa ne ha informato come di cosa che constava pubblicamente. Ed è appunto perchè egli ha rinunciato che gli elettori lo rinominavano. Ora io domando se, dopo la rinuncia, dopo che gli elettori in buona fede lo hanno rieletto perchè credevano che era eleggibile, non sia il caso di lasciare quanto meno un tempo sufficiente per constatare se veramente ha rinunciato.

Voci. Sì! sì!

BERTINI, relatore. L'Ufficio III, nel proporre alla Camera il 2 maggio l'annullamento dell'elezione dell'avvocato Vitelli, considerò in complesso tre condizioni che lo rendevano ineleggibile.

Io leggerò testualmente le poche parole dette dal relatore in proposito. (No! no!) Sono poche linee. (Rumori) In quella relazione l'avvocato Vitelli veniva dichiarato ineleggibile per la sua qualità di vice-console austriaco e di Napoli, di economo dell'azienda delle scuole di Alghero e di vice-giudice di quel mandamento. Poichè l'ufficio opinava che questi diversi uffici fossero ciascuno di ostacolo ad esser eletto deputato, per conseguenza dichiarò all'unanimità che non lo credeva eleggibile, e doversi quindi proporre alla Camera lo annullamento di questa elezione.

PRESIDENTE. Essendosi proposta la questione sospensiva, e questa dovendo avere la priorità, la metto ai voti.

(La questione sospensiva è adottata.)

Il deputato Rubin scrive chiedendo un congedo di dieci giorni.

(La Camera accorda.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIFORMA DELLE TASSE D'INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la riforma delle tasse di insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario.

La Camera, nella tornata di ieri, ha respinto l'emendamento proposto dal deputato Arnulfo. Rimanevano però l'emendamento del deputato Michelini G. B., il quale ora dichiarò ritirarlo, e quello del deputato Gerbore che è stato distribuito agli onorevoli deputati.

GERBORE. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il deputato Gerbore ha facoltà di parlare.

GERBORE. L'amendement que j'ai présenté repose entièrement sur la distinction que j'ai faite entre la succession immobilière et la succession mobilière, pour appliquer à la première le principe de la loi qui me paraît lui être le plus approprié; et à la seconde, le principe de la déduction des dettes, qui est plus en harmonie avec le droit en vigueur.

Cependant, en ayant conféré avec quelques collègues, ils

m'ont persuadé qu'après le vote d'hier la Chambre ne l'aurait pas autorisé; ainsi, pour ne pas faire perdre à la Chambre un temps précieux, et dans l'espoir que les modifications proposées par l'honorable Astengo et consenties par le Ministère adoucissent ce que le projet a de trop dur, je retire mon amendement.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento del deputato Gerbore, resta l'emendamento del deputato Zirio preceduto da un'interpellanza diretta al Ministero ed alla Commissione.

Il signor relatore della Commissione ha la parola.

PALLERI, relatore. Io comprendo come sulla deduzione o no dei debiti la Camera si sia divisa in due campi pressochè uguali; ma, sciolta in un senso o nell'altro siffatta questione, non comprenderei poi che la Camera si facesse a sancire privilegi ed eccezioni nell'interesse o di una specie di beni o di una classe di persone.

Ed inverò il principio che informa le odierne leggi, è quello dell'uguaglianza e della proporzionalità. Nè io credo che vorrà la Camera in quest'occasione scostarsi da tale principio, che segna il progresso della moderna civiltà.

Le nostre leggi non debbono nè favorire nè mettere in peggiore condizione una classe di persone per rispetto alle altre. Ma, se una classe di persone si risguardi da un certo aspetto (e molti tutte ne presentano), si troverà facilmente il mezzo di fare un ragionamento per mostrare che dev'essere dalla società favorita. Così tornerà agevole all'onorevole deputato Zirio il far vedere che la classe dei negozianti dev'essere favorita; nello stesso modo si può discorrere di quasi tutte le altre classi, di quasi tutte le cose. Il deputato Zirio proverà di leggieri che si deve promuovere in ogni migliore guisa il commercio, e da ciò dedurrà la convenienza di una eccezione nell'interesse di quello.

Io non conteso certamente che si debba favorire così il commercio come l'industria e tutte le altre fonti di ricchezza nazionale. Ma, dove le cose, le persone e le varie classi di cittadini si considerino sotto tutti gli aspetti, si verrà a conchiudere di non ammettere per esse tutte che l'uguaglianza e la proporzionalità.

Quanto al commercio, quale ne è lo scopo? Il guadagno. Il quale non si consegue se non all'ombra dell'ordine e della tranquillità che soltanto alla protezione sociale sono dovuti. E però il commercio non può esimersi dal corrispondere una parte del guadagno allo Stato che lo protegge e dal concorrere alla ragguardevole spesa necessaria per ottenere quella sicurezza e quella garanzia che al suo sviluppo ed incremento sono assolutamente indispensabili; non gli si deve pertanto accordare alcun privilegio nel suo speciale interesse.

La Commissione quindi respinge l'emendamento del deputato Zirio, il quale tende a favorire una classe di persone.

Ammissa però la non deduzione dei debiti, quando tale principio resti incolome, la Commissione crede che il Ministero, nell'esecuzione di questa legge, dovrebbe sempre avere presenti sì i dettami dell'equità e sì i motivi che hanno persuasa simile disposizione, fra cui avvi quello di antivenire le frodi che presentemente hanno luogo. Ora dunque il Governo dovrebbe anche qui, come l'amministrazione francese, spogliarsi, nella sua applicazione, di ogni spirito soverchiamente minuto e rigoroso, e quanto ai commercianti in specie, io non m'intendo molto di commercio, dirò solo che, per quelle cose che sono del quotidiano movimento dell'attivo e passivo, il ministro delle finanze potrebbe dare tali istruzioni da non arrecare negli oggetti soggetti a tassa alcuna specie di fiscalità.

Ecco quello che potrebbe fare l'amministrazione delle finanze. Ma, quanto alla Commissione, sua opinione è che non venga introdotta alcuna eccezione nelle disposizioni di cui si tratta.

ZIRIO. Quando io ho proposto il mio emendamento, sono stato ben lungi dal voler introdurre nella legge un principio che ledesse l'uguaglianza dei cittadini, dirò di più un principio che derogasse a quello che fu adottato dalla Camera.

Io credo che il mio emendamento non sia tale, e per dimostrarlo, dimanderò innanzitutto al signor relatore della Commissione ed all'onorevole signor ministro della finanza, se noi colla legge presente, adottando in massima la non deduzione dei debiti, anche nella consegna delle successioni, vogliamo andare più in là di quanto si è andato in Francia.

Io credo che questo non si voglia dal signor relatore; e gli mi fa cenno col capo che no; ed io accetto di buon grado questa di lui dichiarazione.

Ritenuta la quale, io avrò l'onore di osservare a lui ed alla Camera che in Francia è stata sollevata la questione se, venendo a sciogliersi una società di commercio per la morte di uno dei soci, e facendosi luogo al pagamento dei diritti di successione per parte del di lui erede od eredi, si avesse a tenere conto soltanto dell'attivo di queste società per regolarvi il diritto, o, vogliamo dire, la tassa di successione, oppure si dovesse avere soltanto riguardo al risultato della liquidazione della società medesima, e così alla parte depurata spettante al socio defunto. Tale questione si è anzi presentata più volte, ed è stata sempre decisa dalla Corte di cassazione di Francia, interpretando appunto l'articolo 14 della legge 22 frimaio, anno VII, riprodotto letteralmente nel nostro articolo 5, che cioè per la consegna degli averi di una ditta commerciale si doveva aver unicamente riguardo al risultato dei libri e del bilancio della stessa ditta.

Non poteva stabilirsi altrimenti, perchè è noto a chiunque che il commercio non si fonda già sul solo denaro sonante o sulle merci, ma si fonda molto più sul credito, sulla buona fede e sulla reciproca confidenza dei commercianti.

Ciò è tanto vero che una ditta o società di commercio con un capitale reale di 200,000 lire può fare affari per una somma immensamente maggiore, anzi dieci volte maggiore del suo vero capitale.

Ora io chiedo se il fisco vorrà colpire di tassa una sostanza che realmente non esiste, e se non dovrà contentarsi di far contribuire ciò solo che la ditta di commercio veramente possiede, quando ad altri si devolve per successione.

Dissi che la questione si è presentata in Francia, e che è stata decisa nel senso della mia proposizione, consistente in ciò che la consegna per la successione ad un negoziante non sia obbligatoria che pel risultato del proprio bilancio; ed a questo riguardo, prima di dimostrarlo, mi giova di passaggio notare che questa teoria è anche conforme alle disposizioni degli articoli 18 e 24 del Codice di commercio, i quali stabiliscono che ogni società commerciale ed ogni negoziante qualunque debba fare il suo bilancio annuale, in cui siavi descritto tutto ciò che possiede in stabili, mobili, denari, merci; qual sia insomma il suo attivo e passivo, e ciò tanto per garanzia di chi è in rapporto di affari con esso, quanto per l'interesse delle finanze, avvenendone il caso, onde si possa dai medesimi conoscere in ogni tempo ed in ogni circostanza quale sia la sua vera e reale posizione.

Infatti l'articolo 24 del Codice di commercio dispone, tra le altre cose, eziandio che la comunicazione dei libri e dell'inventario possa essere ordinata per affari di successioni, e

tra gli affari di successione vi è sicuramente quello del pagamento della tassa cui può andare soggetta.

Diceva adunque che il caso si è presentato davanti la Corte di cassazione; e sebbene la decisione che io sto per invocare riguarda ad una società di commercio sciolta per la morte di uno dei soci, i principii in essa sanciti, e sui quali specialmente si appoggia il giudicato, sono egualmente applicabili alla successione di qualunque individuo che esercita da sé solo il commercio.

Se la Camera me lo permette, io darò lettura di alcuni *considerando* di questa decisione, e vedrà che non si tratta soltanto dei rapporti particolari tra soci e di passività di uno a riguardo dell'altro, ma di quelle della società, e così di caduto socio verso i terzi.

E non poteva essere altrimenti perchè nel caso opposto noi verremmo a colpire ciò che non esiste; e mi riservo provarlo con degli esempi, dopo la lettura di questa decisione che ha la data del 5 marzo 1849, e trovasi riferita nel *Journal du Palais*, tom. 22, pag. 755, nelle cause dell'amministrazione dell'*Enregistrement* contro Rabot.

Trattavasi precisamente dello scioglimento di una società commerciale per la morte di uno dei soci, e cercavasi cosa dovesse pagare l'erede dipendentemente da questa società.

L'amministrazione del demanio pretendeva, come pare sostenga la Commissione, che dovesse pagare il diritto su tutto l'attivo della società; ed egli diceva: io non debbo pagare che quello che risulta dal bilancio. Ora ecco ciò che decise la Corte di cassazione, rigettando il ricorso del demanio stesso:

« La Cour (après délibéré en la Chambre du Conseil), attendu que la seule conséquence à tirer, dans l'espèce, de l'article 14, n° 8, loi 22 frimaire, an VII, invoqué à l'appui du pourvoi, c'est que l'émolument des héritiers Rabot dans la société dont le sieur Rabot était membre a dû être déclaré et que les droits ont dû en être acquittés sans distraction des charges; mais qu'il s'agit d'abord d'examiner quelle est en fait et en droit l'importance réelle et effective de cet émolument, pour y appliquer ensuite la disposition de l'article susénoncé; attendu que, d'après le caractère et l'objet du contrat de société, le fond social n'est, pendant la durée de la société, la propriété particulière d'aucun des coassociés, il appartient exclusivement à la collection des associés, qui forme un être moral, lequel, en sa qualité de propriétaire du fonds social, est créancier ou débiteur, soit envers les tiers, soit même envers chaque associé. »

Mi basta quello che ho letto per avere, se mal non mi appongo, provato il mio assunto in teorica.

Ora, come promisi, mi studierò di dimostrarvelo in pratica, ed a tal fine mi gioverò di due esempi; ne addurrò uno in quanto alle operazioni di Borsa.

Tizio compra oggi a credito cento balle di seta che vende poco dopo egualmente a credito, e vi fa un piccolo guadagno: se Tizio morisse il giorno dopo, il di lui erede dovrebbe pagare, secondo il sistema della Commissione preso in astratto, il diritto sul credito delle cento balle di seta, e non potrebbe d'altro canto dedurre il debito incontrato per la stessa merce non pagata. Il che quanto sia irragionevole ed assurdo non v'è chi nol vegga.

Ma quanto alle operazioni di Banca, o signori, la cosa va molto più in là; la vita del bauchiere, per così spiegarmi, è il credito, è la confidenza di che gode presso i suoi corrispondenti e presso i clienti suoi.

Se gli si limitasse al solo giro del suo capitale reale, ben poco potrebbe lucrare, a fronte massime delle gravi spese che importa l'esercizio di una tale professione.

Che fa egli adunque? Ordinariamente suole accettare dei fondi che passa in conto corrente a chi a lui li affida, mediante un modico interesse; ma questi fondi restano sempre a libera disposizione dei deponenti. Si è con questi fondi e col capitale suo proprio che sconta cambiali, ne compra, ne trae e ne rimette su quelle piazze che presentano maggiore convenienza nel cambio; ed è questo giro continuo che costituisce giornalmente il banchiere nella posizione di dovere avere coi suoi corrispondenti tanto in piazza che all'estero dei vistosissimi conti, nei quali, secondo le circostanze, può risultare o loro creditore o loro debitore di somme vistosissime, e nella stessa guisa varia ogni giorno il suo portafoglio ed il suo conto di cassa.

Ma tutte queste grandiose operazioni non sono mai il rappresentativo del suo avere reale, il quale non si verifica mai se non venendo il caso di una liquidazione.

Sarebbe dunque assolutamente strano che, in caso di morte di un banchiere il quale può avere una rete di affari per 2 o 3 milioni di lire e non avere un capitale reale di 400 o 500 mila lire, si facesse pagare al di lui erede la tassa per 2 o 3 milioni di lire, se al momento del suo decesso ne fosse creditore in conto corrente coi suoi corrispondenti.

Io quindi, tornando là da dove aveva preso le mosse, ripeterò alla Commissione: vogliamo noi andare al di là di quello che si è fatto in Francia? Io credo che la Camera non lo voglia, perchè questa legge è già abbastanza gravosa per se stessa, e lo ha dimostrato il voto assai ambiguo di ieri; per conseguenza il mio emendamento non tende nè più nè meno che a far sì che nelle consegne che si devono fare dagli eredi di negozianti non siano obbligati a pagare al di là del risultato e dell'inventario e dei libri regolarmente tenuti.

Ma si dirà forse: con questo sistema che voi volete introdurre si può aprire l'adito a molte frodi, ed esso viene in certo modo a togliere quell'eguaglianza tra cittadini che abbiamo fissata per regola generale, non volendo la deduzione dei debiti nelle consegne delle successioni; insomma che si vuole creare un privilegio a favore del commercio.

Io dico invece che nè l'una nè l'altra di queste due cose si verifica nella mia proposizione.

L'articolo 14 del Codice di commercio impone ai negozianti l'obbligo di fare un inventario; in capo di questo figura sempre il capitale primitivo e reale che aveva al cominciamento del suo negozio, e progressivamente in tutti gli anni i lucri che fa e le perdite che soffre.

Lo stesso Codice impone ai negozianti di scrivere giorno per giorno sui loro libri regolarmente tenuti, cioè bollati, numerati e parafati dall'autorità competente, tutte quante le fatte operazioni, senza interlinee e senza raschiature, in modo che a colpo d'occhio si possa rilevare qual sia la giornaliera loro posizione.

I libri dei negozianti così tenuti possono in certo modo assomigliarsi a scritture pubbliche; e questo perchè? Perchè appunto i libri di un negoziante sono destinati in certi casi a far prova anche in giudizio tanto contro lui stesso, quanto contro i suoi corrispondenti, e talvolta contro i semplici particolari.

La Camera dunque vede che non è facile commettere frodi in libri di tanta importanza e che sono circondati da tante cautele.

Se poi il negoziante commettesse una frode, si potrebbe nientemeno, in caso di qualche sinistro, che processarlo come bancarottiere frodoloso.

E perchè la frode sua potesse forse andare impunita, bisognerebbe che quel negoziante trovasse uno o più dei suoi cor-

rispondenti che siano disposti a falsificare nella stessa conformità i loro libri, creandosi essi dei crediti immaginari in conformità dei debiti che costui volesse fingere, e porsi quindi anche essi nel pericolo di una condanna per falsità e bancarotta dolosa.

Sotto questo punto di vista adunque io non trovo alcuna difficoltà per introdurre nella legge una disposizione che il più competente interprete della legge del 22 frimaio, anno VII, quale è quella Corte di cassazione, ha trovata giusta, quella da me sopra accennata.

L'onorevole signor relatore della Commissione ha detto che il ministro della finanza, nel far eseguire la legge, darà le disposizioni necessarie perchè non si commettano vessazioni, e che si accettino le consegne contro le quali non insorgeranno sospetti di frode. Ma, a parer mio, ciò non basta; quando una legge può presentare dei dubbi, questi devono sempre farsi svanire con apposite disposizioni; ond'io credo non essere indiscreto chiedendo che si introduca nella legge attuale quella stessa spiegazione che la giurisprudenza francese ha dato alla legge del 22 frimaio, anno VII. Con ciò tutte le difficoltà saranno tolte; i negozianti sapranno a che cosa attenersi, ed io credo che in questa guisa faremo una legge giusta, la quale non lascia luogo alla frode. Non credo poi nè che si porti attacco al principio già sanzionato, nè che si crei un privilegio, per quei semplici motivi ai quali si appoggiò la Corte regolatrice, non potendosi a casi eccezionali applicare le regole ordinarie, in quella stessa guisa che vediamo il commercio retto da una legge tutta speciale e confacente all'indole degli affari cui deve dar norma.

La mia proposta sarebbe così concepita: « che nella consegna della successione dei commercianti debbansi detrarre i debiti di commercio, quando l'esistenza dei medesimi venga giustificata mediante la produzione dei libri di cui al titolo secondo del Codice di commercio o dall'inventario redatto in conformità dello stesso Codice. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposizione.

(È appoggiata.)

CADORNA C. Io non tratterò la Camera per discutere l'opportunità di adottare l'emendamento dell'onorevole Zirio e per dimostrare la poca coerenza che avrebbe la legge, ove si adottasse un tale emendamento, il quale sostanzialmente non sarebbe altro che un'eccezione all'applicazione del principio della non deduzione dei debiti a favore dei negozianti.

Io credo che quest'eccezione, massime nel modo con cui è proposta dall'onorevole Zirio, sia assolutamente inaccettabile. Del resto l'onorevole relatore della Commissione ha già esposto a questo riguardo le ragioni della Commissione.

Ora sorgo unicamente per combattere l'argomento che l'onorevole Zirio ha dedotto da una decisione della Corte di cassazione di Francia del 3 marzo 1829 nella causa del demanio contro Rabot. Non ho presente questa decisione e neppure l'ho conosciuta prima d'ora; epperò prendo le mosse dalla lettura e dalla esposizione fattane dall'onorevole Zirio, e credo di poter francamente affermare che questa decisione non ha nulla assolutamente di comune col principio che egli difende. A provarlo basterà esporre il fatto come risulta dalla data sentenza.

Si trattava d'una società commerciale della quale facevano parte parecchi individui; uno dei soci essendo morto, si domandò quali enti fossero caduti nella di lui successione, e con quale base si dovesse stabilire il diritto di successione che dovevano pagare i suoi eredi; si domandava se i debiti

della società dovessero essere considerati come debiti del socio morto per la parte che egli aveva nella società, e parimente se i crediti dovessero considerarsi come propri del socio nella proporzione medesima, e se conseguentemente la tassa dovesse stabilirsi sulla di lui porzione dell'attivo non depurato della società, ovvero sul valore della sua quota risultante dalla liquidazione, cioè sulla sua parte di attivo netto.

Ora che cosa ha detto la Cassazione? Essa decise che l'attivo ed il passivo della società non erano l'attivo ed il passivo del socio, perchè la società è un ente morale dal medesimo diverso e distinto; che conseguentemente il socio non aveva nella società ragioni attive e passive, ma unicamente quelle ragioni attive che erano risultate dalla liquidazione dei conti sociali, e che gli appartenevano per la sua parte; che queste sole ragioni essendo cadute nella detta eredità, sulle medesime soltanto doveva stabilirsi la tassa.

È quindi evidente che con questa decisione, ben lungi dall'essersi dichiarato che i debiti ereditari si dovessero dedurre, si decise che la deduzione dei debiti si doveva fare nella liquidazione sociale, e che i debiti essendo della società e non del socio, non erano ereditari.

Da ciò si conosce che la questione sulla deduzione dei debiti ereditari non fu decisa da questa sentenza, e che il caso pel quale essa fu pronunziata non ha nulla di comune con quello supposto dall'onorevole Zirio, nel quale si tratti di un commerciante il quale eserciti il commercio in proprio, che abbia egli un bilancio attivo e passivo in proprio.

I due casi sono assolutamente diversi. Dunque vede la Camera che la sentenza che il deputato Zirio ha citato non calza punto alla questione per la quale si volle addurre.

Dirò di più che questa sentenza condanna il sistema dell'onorevole Zirio, poichè, se la Cassazione, non altrimenti che per la detta ragione, ha creduto di giudicare nel modo che è espresso in detta sentenza, egli è evidente che rimangono esclusi i casi contrari; imperocchè il dubbio ha potuto nascere solo in questo caso nel quale dubitavasi se i debiti ed i crediti della società potessero essere considerati come debiti del socio.

Negli altri casi in cui fosse stato certo che i debiti ed i crediti fossero del defunto commerciante, il dubbio non avrebbe potuto nascere; epperò la sentenza non solo non giova a fondare l'opposizione dell'onorevole Zirio, ma da essa si deduce un argomento che conferma l'opinione opposta difesa dalla Commissione.

MICHELINI G. B. Mi pare, per principiare dall'ultimo discorso, che non regga la risposta che è stata data dall'onorevole Cadorna, in quanto che può benissimo accadere che quando si tratta di una società, siccome il socio non è la società intera, così abbia luogo la deduzione dei debiti. Ma in tutti gli altri casi in cui si tratta d'individui in tutti gli altri casi che sono stati accennati dall'onorevole Zirio indipendentemente da quello per cui seguì la sentenza della Corte di cassazione di Francia, in tutti gli altri casi in una parola, in cui un negoziante, un banchiere è centro od agente degli affari altrui, piuttosto che agente degli affari propri, come lo sono gli altri cittadini, stanno nella piena loro forza gli argomenti che recava in mezzo l'onorevole Zirio. Senonchè questi argomenti militano contro il principio stesso che è stato ieri ad una debole maggioranza sancito dalla Camera; i fatti, le ingiustizie a ragione lamentate, quanto al commercio, dall'onorevole Zirio, non sono che una necessaria conseguenza di quel principio; epperò mi sembra avere ragione di

stupirmi come egli, il quale doveva prevedere quelle conseguenze, si sia piuttosto astenuto dal votare anzichè votare contro di esso.

L'obbiezione principale che è stata fatta dai due onorevoli membri della Commissione contro la proposta Zirio consiste in sostanza in dire: « voi volete fare un favore, volete distruggere cioè l'eguaglianza, buona o cattiva, che ci deve essere fra i contribuenti; voi volete che verso il commercio si adoperi altra misura che verso gli altri cittadini. »

A questa obbiezione rispondo che nulla impedisce che, anche posto un principio, quando le conseguenze ne siano fatali, e qui credo siano fatalissime, si modifichi quel principio.

Di ciò abbiamo parecchi esempi; in tutte le cose si stabiliscono regole generali, e poi vengono le eccezioni; ed io credo appunto doversi approvare quella eccezione, cui proponeva l'onorevole Zirio.

E la Commissione stessa non intende essa forse di proporre alcune eccezioni, come appunto accennava l'onorevole Astengo nella tornata di ieri? Intendo parlare di quella merce di cui il fisco non primeggerebbe i creditori ereditari, della quale eccezione io mi dichiaro tenuto alla Commissione, quella sui mobili ed altre.

Spero che la Commissione non abbandonerà questa sua idea, sebbene nella tornata d'oggi non ne oda far motto. Pensi la Commissione che molti deputati sonosi forse indotti a dare il loro voto alla non detrazione dei debiti, colla speranza che le fatali conseguenze di quel principio sarebbero in parte attenuate dalle proposte che a nome di essa faceva il deputato Astengo.

Con tali proposte ha molta analogia quella del deputato Zirio; epperò io propongo sia essa comunicata alla Commissione affinchè la coordini colle sue. Perchè, io lo ripeto, non è ineguaglianza, non è ingiustizia il modificare un principio, quando questo, spinto sino alle ultime sue conseguenze, produce ineguaglianze, ingiustizia, assurdità, spogliazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Innanzitutto debbo notare che, per ciò che concerne le società, non vi è differenza tra l'opinione del deputato Zirio e quella del Ministero e della Commissione. Quando taluno fa parte di una società, sia egli socio nominativo o sia accomandante, la sua eredità non si compone che di quella parte che ha nella società stessa.

La questione riesce più malagevole quando si tratta di ciò che il commerciante fa per conto proprio. Se si ammettesse il principio enunciato dal deputato Zirio, il negoziante sfuggirebbe alla disposizione che ieri abbiamo sancita, perchè nulla osta che nel proprio bilancio porti non solo l'attivo dei fondi che ha in commercio, ma l'intera sua fortuna. Questo accade tuttodì senza che la legge possa porvi impedimento.

Diffatti io non iscorgo il perchè i negozianti non potranno portare nell'attivo il valore della casa che abitano.

Ora, come mai vorrebbe accordare a questi la deduzione di tutti gli altri debiti?

Un negoziante fabbrica una casa che vuol abitare; per fabbricare questa casa fa un debito, nel suo attivo, nel suo bilancio porta il valore della sua casa e nel passivo porta il debito che ha contratto. Volete voi concedergli la deduzione di questo debito? Evidentemente vi sarebbe un favore.

Io credo però che non si possano calcolare nell'attivo se non le operazioni compiute, e quindi quelle a cui accennava il deputato Zirio di un acquisto di zucchero non ancora pagato, per cui si sono accettate tratte; di un'operazione di

Banca per la quale si mandano, per esempio, cambiali ad un corrispondente e si fanno trarre delle rivalse; tutte queste non sono operazioni compiute, e quindi non possono essere tassate.

Quindi io credo che bisogna lasciare il principio, e poi nell'applicazione la giurisprudenza stabilirà in ordine ai negoziati quelle massime meno circoscritte che sono indispensabili, onde da un lato non vi sia luogo la frode, e dall'altro non vi sia aggravio per il commercio. Ed io posso assicurare l'onorevole Zirio che le istruzioni che si daranno all'amministrazione, istruzioni che risultano dalla natura stessa delle cose e dalle spiegazioni date dalla Commissione e dal Ministero, si eviterà di colpire tutte quelle operazioni che non sono ancora terminate, che non possono ancora costituire una parte integrante dell'attivo lasciato da chi muore.

D'altronde ove fosse necessario introdurre in questa legge qualche spiegazione, bisognerebbe farlo all'articolo 78 e non all'articolo 3. Se il deputato Zirio ha la compiacenza di esaminare l'articolo 78, vedrà che ivi si parla del modo col quale l'attivo dell'eredità deve essere stabilito.

Ora, se sarà possibile concretare l'idea che ho esposto (che credo la Commissione vorrà accogliere) di restringere cioè il capitale tassabile che si compone di operazioni terminate, la difficoltà sarebbe spianata. La presente questione però vuol essere portata all'articolo 78, e forse prima di giungere a quel punto si troverà modo di concretare questa idea.

ZIRIO. Io consento nell'idea dell'onorevole signor presidente del Consiglio, di rimandare la mia proposizione all'articolo 78 o ad altra sede più adatta, e spero che la Commissione toglierà tutte le difficoltà, perchè in sostanza parmi che ora neppur essa dissenta dalla mia idea...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. È d'accordo.

ZIRIO. Ho chiesto la parola specialmente per un fatto personale, per rispondere cioè all'onorevole deputato Michelini. Non credo sia lecito ad uno dei deputati l'erigersi in censore del voto e dell'opinione dei suoi colleghi.

Quando ieri io mi sono astenuto dal votare, avevo i miei motivi per farlo, e se il deputato Michelini voleva fare il censore senza passione, doveva rivolgersi a coloro che hanno votato pro e contro chiedendo a ciascuno i motivi del proprio voto.

Io mi astenni perchè per un lato non volevo pregiudicare il mio emendamento, e per l'altro non mi conveniva oppugnare il principio che è stato adottato dalla Camera, quale però col mio silenzio ho abbastanza dimostrato di non approvare.

Non ne dirò di più; ma prego ancora una volta l'onorevole deputato Michelini a convincersi che egli deve rispettare l'opinione, qualunque siasi, degli altri se vuole sia rispettata la propria.

MICHELINI G. B. Chiedo di parlare sopra un fatto personale.

Voci. Basta! basta!

MICHELINI G. B. Se basta...

PALLIERI, relatore. Purchè la massima fondamentale della non deduzione dei debiti, proposta nell'articolo 3, sul quale volge la discussione, rimanga onninamente integra, intatta ed illesa, noi non dissentiamo che l'ulteriore esame dell'emendamento dell'onorevole deputato Zirio si rimandi a quell'articolo che si stimerà più conveniente. Ma la Commissione non intende di recedere menomamente dal principio assoluto della non deduzione dei debiti.

Farò poi osservare all'onorevole deputato Giambattista Michelini che egli s'inganna a partito se crede che la Commissione ammetta alcuna eccezione a siffatto principio.

Gli emendamenti di cui intrattenne ieri la Camera l'onorevole avvocato Astengo, e che sono accettati tanto dalla Commissione quanto dal Ministero, riguardano unicamente la tassa di successione, e sarà il luogo di discuterli quando si esaminerà il titolo III del progetto. La Commissione anzi deve ancora formularli in modo più preciso, e si farà quindi un dovere di farli stampare e distribuire agli onorevoli membri della Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Biancheri.
MICHELINI G. B. Io l'aveva chiesta prima di lui.

PRESIDENTE. Pregho il deputato Michelini a non voler più entrare a parlare sull'incidente relativo al deputato Zirio.

MICHELINI G. B. Allora non doveva accordare neppure la parola al signor relatore.

PRESIDENTE. Mi scusi, il signor relatore doveva dare una spiegazione.

MICHELINI G. B. Ed io rispondo: o in questa Camera ci sono membri distinti ed altri no, come si diceva in una delle ultime tornate, od io devo aver facoltà di parlare, avendo il relatore ragionato contro i miei argomenti.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini si inganna se crede che si facciano distinzioni tra membri e membri. Qui si trattava di sapere in quale articolo un emendamento sarebbe stato più opportuno collocarlo, e se la Commissione lo avrebbe accettato. È per ciò che accordai la parola al signor relatore.

Quando questo argomento ritornerà in campo, potrà esporre le cose che vuol dire adesso.

Il deputato Biancheri intende fare una proposta?

BIANCHERI. Vorrei dire poche parole sulla proposta.

PRESIDENTE. Mi scusi, non si può più entrare in questa discussione, essendosi rimandata all'articolo 78.

Metto dunque ai voti l'articolo 3 che è così concepito:

« La tassa proporzionale è stabilita per le obbligazioni, liberazioni, condanne od assolutorie, collocazioni o liquidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili che si operi per contratto od altro atto fra vivi o per causa di morte, o per sentenza od altro atto giudiziale.

« È dovuta in ragione dei valori in comune commercio, senza deduzione di debiti, e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.

« È regolata in ragione di venti in venti lire sui detti valori. Ogni frazione sarà computata per lire 20.

« Qualora la liquidazione di una tassa produca frazioni di centesimo, ogni frazione sarà considerata come un centesimo intero.

« La tassa proporzionale non sarà mai minore di una lira per ciascun atto, quand'anche il valore risultante dagli atti importasse una tassa minore. »

La Commissione proporrebbe la soppressione dell'alinea: « Qualora la liquidazione, ecc. »

PALLIERI, relatore. Quando la Commissione esaminò il progetto del Ministero non poteva far difficoltà sull'adozione del terzo alinea di questo articolo terzo; ma, avendo variate nella tariffa alcune quotità di tassa che presentavano frazioni nelle loro suddivisioni e che ne avrebbero cagionate nella liquidazione, resta ora quest'alinea totalmente senza oggetto, non potendosi più dare il caso di una frazione; egli è perciò che la Commissione ve ne propone l'annullamento.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'articolo 3 senza questo alinea. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

« Art. 4. La tassa è dovuta nei casi non contemplati dall'articolo precedente e nella quotità determinata dalla detta tariffa. »

PALLIERI, relatore. Il progetto di legge che è in discussione non ha dato luogo che a due petizioni, entrambe per parte di notai. Sulla petizione dei notai di Savigliano la Commissione ha già avuto l'onore di farvi relazione unitamente al progetto di legge.

L'altra petizione è stata presentata dal collegio notarile di Torino. Essa fu trasmessa in data del 9 del corrente mese dal sindaco del detto collegio nei seguenti termini:

« Il collegio notarile di Torino ha emesso il 18 maggio 1854 una deliberazione in cui si fanno alcuni rilievi sulla legge proposta per riforma delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, per essere rassegnati alla Camera dei deputati.

« Saputosi che la Commissione della Camera stava per fare la sua relazione sulla legge stessa, si è nuovamente radunata la detta Commissione per esaminare il lavoro... e si è con soddisfazione che il collegio ha riconosciuto... come abbia la medesima rilevati la massima parte degli appunti da essi fatti... e proposti i mezzi più acconci per rimediarvi.

« Ridotte così le osservazioni del collegio a pochi articoli, ne feci il riassunto e, in conformità del desiderio del collegio, lo scrivente, come sindaco, le presenta alla Camera. »

Non rimangono adunque che poche questioni nella prima deliberazione del collegio notarile di Torino, cui riguardi la petizione.

La Commissione ha esaminate le varie parti di cui consta la medesima, e mi ha incaricato, avuto riguardo alla sua importanza, di riferirvi su ciascuna di queste parti quando si verrà alla discussione degli articoli cui esse concernono.

Una però di queste è generale e ne darò immediatamente cognizione alla Camera.

Il collegio notarile di Torino desidererebbe che « tutte le disposizioni relative a maggiori diritti e sopratasse a carico dei notai siano rimandate alla legge sul notariato, essendo nella discussione della legge stessa che si potranno apprezzare le colpe dei notai, le loro conseguenze ed il modo di rimediarvi, e con un provvedimento solo stabilire se debbasi continuare a danno dei notai il triste privilegio di accompagnare le disposizioni che li concernono con sopratasse, pene disciplinari, pene correzionali e criminali, come se non bastasse lasciarli sotto l'impulso del proprio dovere e sotto la sorveglianza disciplinare.

« Sarebbe quindi il caso di disporre come segue :

« I notai per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge andranno soggetti alle sopratasse e pene di cui nelle leggi e regolamenti sul notariato. »

Quanto a questa prima domanda, naturale si presenta l'osservazione che, se si facesse una legge in conformità del desiderio del collegio notarile di Torino, ne avverrebbe che, mentre colla legge in discussione si abolirebbero tutte le pene che sono dai veglianti ordinamenti relativi all'insinuazione, all'emolumento e alla tassa di successione inflitte ai notai per le loro contravvenzioni, non s'introdurrebbero nella medesima disposizione per le infrazioni che essi commetterebbero; ed intanto l'attuale regolamento sul notariato, non imponendo queste pene, molte importantissime prescrizioni rimarrebbero senza alcuna sanzione penale. Non hanno ragione i notai a dire che è un triste loro privilegio, che le

disposizioni che loro concernono sieno accompagnate da pene, perchè questo è quello che ha luogo in tutte le leggi che impongono doveri a qualunque cittadino. La legge deve avere ed ha realmente, così rispetto ai notai come rispetto a tutte le altre classi di cittadini indistintamente, una sanzione penale. E però la Commissione su questo primo punto non può a meno di essere d'avviso che si passi all'ordine del giorno, e la Camera passerà all'ordine del giorno quando stimi di approvare le proposte che la Commissione stessa le ha sottomesse relativamente alle sopratasse ed altre pene da comminarsi per le infrazioni che riguardano ai notai.

Questa petizione contiene una parte relativa all'articolo 4, ed è così concepita:

« Quanto ai diritti fissi sono sproporzionati. Suppongasi una dote di lire 100 od anche meno, un testatore che abbia un tenue patrimonio di lire 1000, una procura per oggetto di tenue entità; i proposti diritti di molto superano quanto si pagherebbe per tali atti, assoggettandoli al diritto proporzionale. Oade si chiede un'aggiunta all'articolo 4 in questi termini :

« Semprechè l'atto soggetto a tassa fissa concerne oggetti di cui consti o si dichiari il valore, la tassa fissa sarà di una lira sino a lire mille, coll'aumento di una lira di mille in mille, in modo però che non si ecceda la quotità della tassa fissa stabilita nella tabella. »

I diritti fissi qui indicati possono forse essere eccessivi; la Camera, quando discuterà la tariffa, giudicherà nella sua saviezza se li debba accettare come furono proposti dal Ministero e dalla Commissione, o se li debba diminuire. Ma la Camera ben vede che il principio proposto dal collegio notarile di Torino distruggerebbe la massima adottata dalla Commissione e dal Ministero di non ammettere altri diritti oltre ai proporzionali ed ai fissi.

Il collegio notarile vorrebbe un diritto graduale; i diritti graduali, che erano molti nelle nostre leggi, sono andati via via scomparendo, e noi fermamente riteniamo che non vi debbano essere che diritti fissi e diritti proporzionali.

Il diritto fisso lo consideriamo non come un tributo, ma come un corrispettivo che si dà al Governo per la conservazione materiale dell'atto; il diritto proporzionale poi crediamo che si debba corrispondere in compenso della protezione sociale che guarentisce l'esecuzione di tutti gli atti traslativi della proprietà, di tutti gli atti in cui succede una novazione, un cambiamento, un movimento di valori; ma non crediamo che si possa in alcun modo ammettere il diritto graduale. Il perchè, anche su questa parte della petizione del collegio notarile di Torino, la Commissione è d'avviso che la Camera debba passare all'ordine del giorno, e vi passerà quando sancisca l'articolo 4 come è proposto dal Governo e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 4 (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

(La Camera adotta i seguenti articoli 5, 6 e 7 senza discussione.)

« Art. 5. Quando un atto contiene più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, sarà dovuta una tassa particolare per ciascuna di esse, secondo la sua specie.

« Art. 6. Il valore tassabile si desume dagli atti, dalle dichiarazioni delle parti, o dalle loro consegne, in conformità delle rispettive disposizioni della presente legge pei rami di imposta regolati da essa.

« Art. 7. Se le somme o valori sopra cui devesi esigere una

tassa proporzionale non risultano dagli atti che danno luogo alla percezione, le parti saranno tenute di fare per iscritto una dichiarazione di tali somme o valori nel tempo utile per l'adempimento delle formalità cui vanno soggetti gli atti medesimi.

« Art. 8. L'usufrutto per un tempo indeterminato o non minore di dieci anni, verrà calcolato alla metà del valore della piena proprietà.

« Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di dieci anni, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti saranno gli anni della sua durata.

« Il valore della nuda proprietà si riterrà uguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

Io vorrei chiedere alla Commissione il motivo pel quale, avendo essa creduto doversi scostare dalle regole stabilite nel progetto ministeriale, che non era che la riproduzione dello stato attuale delle cose per cui si considera l'usufrutto come la metà delle proprietà, abbia voluto invece calcolarlo nei frutti minori di dieci anni. Io vorrei chiedere perchè non abbia allora esteso la regola a tutti gli usufrutti per tempo determinato, per tutte le annualità. Perchè questa distinzione fra le annualità minori del numero di dieci, e le annualità maggiori di questo periodo di tempo? Se la Commissione ha avuto qualche ragione per introdurre questa distinzione, mi vi acqueterò; ma ove ciò non fosse, io la pregherei, ammettendo questo sistema, che è più logico, ad estenderlo tanto alle annualità inferiori al numero di dieci anni, quanto a quelle maggiori.

PALLIERI, relatore. La Commissione ha voluto fissare in questo articolo con una regola certa, generale, uniforme, non solo il valore dell'usufrutto, ma altresì quello della nuda proprietà. L'usufrutto si calcola immediatamente nel modo indicato nei primi due paragrafi; la nuda proprietà si deduce mediante la sottrazione dell'usufrutto dalla nuda proprietà, come è proposto nel terzo paragrafo. Nel che si è tenuto per base il principio, evidente del resto per sè stesso, che l'usufrutto, più la nuda proprietà, sono uguali al dominio ossia alla proprietà intiera. Ben vede quindi il signor ministro che, dove si adottasse il suo modo di valutare l'usufrutto, nulla finanziariamente si guadagnerebbe eccettuati i casi inammissibili per absurdità, perchè quanto si guadagnerebbe sul valore dell'usufrutto, altrettanto si perderebbe su quello della nuda proprietà, dovendo sempre l'addizione di questi due valori essere assolutamente uguale al valore della piena proprietà.

Ho detto che col metodo proposto dal signor ministro vi sarebbero casi in cui si andrebbe all'assurdo; tali, infatti, sarebbero tutti quelli in cui la durata dell'usufrutto fosse determinata ed eccedesse venti anni, mentre in simili casi l'usufrutto equivarrebbe a più di venti ventesimi, cioè il valore dell'usufrutto supererebbe il valore della piena proprietà, ossia la parte sarebbe maggiore del tutto.

Per la qual cosa la regola contenuta nel paragrafo secondo di questo articolo ottavo deve necessariamente avere un limite, che a noi sembrò potersi fissare a dieci anni. E ritenga il signor ministro che in ciò nulla, fatta una media, nè si guadagnerà nè si perderà dall'erario, imperocchè, stante lo inconcusso principio che la nuda proprietà e l'usufrutto equivalgono alla proprietà intiera, di quanto venisse aumentato il valore dell'usufrutto, d'altrettanto, come ho detto, si dovrebbe scemare quello della nuda proprietà.

Importante credo che la Camera possa approvare la dispo-

sizione che abbiamo avuto l'onore di proporre nei termini dell'articolo ottavo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io lo faccio più per amore dell'uniformità e per la logica, che non per un effetto pratico, perchè gli usufrutti a tempo determinato sono pochissimi. Faccio però osservare che la Commissione non ha adottato un principio uniforme che per gli usufrutti a tempo indeterminato. Per questi ha detto: l'usufrutto è calcolato alla metà della proprietà; ma per gli usufrutti a tempo determinato ha adottato due principi diversi, per quello cioè per un periodo di anni minore di dieci stabilisce che sarà calcolato a tanti ventesimi della proprietà, quanti sono gli anni di godimento; per gli altri oltre ai dieci anni di godimento, li eguaglia ad usufrutto di anni dieci.

Ecco dunque che non vi è parità, e si trovano due principi diversi. Mi diranno: e perchè insistete? Se nel sistema della Commissione si fosse adottato il principio di considerare qualunque usufrutto come la metà della proprietà, avrei nulla a ridire, giacchè vi sarebbe compenso; ma ciò non essendo, chi ha usufrutto per 6 anni non pagherà che a ragione del 5 per cento delle proprietà, e chi avesse l'usufrutto di 12 anni non pagherà che il 5 per cento.

Io credo quindi più logico lo stabilire tanti ventesimi quanti sono gli anni di godimento, purchè però l'usufrutto non superi mai la proprietà.

ASTENGO. Come ha già notato il relatore della Commissione, la nuda proprietà e l'usufrutto assieme uniti debbono rappresentare il totale valore del fondo. Per massima generale, mantenuta in questo progetto, la nuda proprietà si suole calcolare corrispondente alla metà del valore del fondo, e l'usufrutto rappresenta l'altra metà. E siccome generalmente l'usufrutto dura per tutta la vita dell'usufruttuario, così la sua durata suol essere indeterminata. Allorquando però l'usufrutto ha la durata di un tempo determinato, e questo è al disotto di anni dieci, il suo valore trovasi evidentemente inferiore alla metà del valore del fondo, e di quanto si diminuisce il valore dell'usufrutto, di altrettanto si aumenta il valore della nuda proprietà. Ma se il valore dell'usufrutto potesse ascendere, per esempio, ai 15 od ai 16 ventesimi dell'intero valore del fondo, rimarrebbe troppo tenue il valore della nuda proprietà.

Supponiamo che l'usufrutto debba durare 18 anni, resterebbero due ventesimi per rappresentare il valore della nuda proprietà, e se dovesse durare per venti anni, il valore della nuda proprietà rimarrebbe ridotto a zero. Ciò stante io credo più logico, e quindi preferibile, il sistema proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il signor ministro insiste?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 9. In tutti i casi in cui dalla presente legge e dalla annessa tariffa è imposta una tassa proporzionale sul valore della piena proprietà, la stessa tassa sarà applicata al valore dell'usufrutto o della nuda proprietà, determinato secondo le norme prescritte nell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 10. Per la valutazione e la tassa tanto dei diritti di uso e d'abitazione quanto della proprietà gravata di tali pesi, si procederà rispettivamente giusta le norme segnate negli

articoli precedenti rispetto all'usufrutto ed alla nuda proprietà. »

(È approvato.)

« Art. 11. I segretari e catastari dei comuni sono tenuti di dar gratuita visione nei rispettivi archivi agli agenti demaniali dei registri e documenti ivi esistenti, per porli in grado di accertare l'ammontare delle tasse; e così pure di somministrare loro gratuitamente gli estratti di cui siano richiesti per lo stesso oggetto.

« Nel caso di rifiuto o di ritardo non giustificato, l'intendente della provincia vi provvederà sull'istanza dell'agente demaniale a spese del segretario o catastaro. »

(È approvato.)

« Art. 12. Così l'amministrazione demaniale come il contribuente possono proporre il giudizio di perizia sul valore risultante dagli atti, dalle dichiarazioni o consegne di cui agli articoli 6 e 7.

« Tale facoltà però non compete al contribuente quando l'atto, la dichiarazione o la consegna sia da lui emanata.

« Prima che la perizia sia seguita, si potrà stabilire di concerto tra l'amministrazione ed il contribuente il valore in comune commercio degli oggetti sottoposti a tassa. »

ZIRIO. Mi pare che quest'articolo leda i principii di giustizia. Noi abbiamo la legge generale nel Codice civile, la quale prescrive che l'errore di fatto si può sempre correggere; se in una consegna un dichiarante si fosse ingannato, e volesse colla perizia provare il proprio errore, non è giusto che gli sia impedito, mentre si dà la via di scoprire l'inganno all'amministrazione demaniale.

Crederei adunque che il primo alinea di quest'articolo dovrebbe essere eliminato, e lasciare invece la facoltà, anche nel caso di dichiarazione erronea da parte del consegnante, di poter rivenire sulla dichiarazione medesima, e provare, se si vuole a sue spese, l'erroneità della sua dichiarazione.

PALLIERI, relatore. La Commissione, coll'articolo che ha proposto in emendamento a quello del Ministero, pensa di aver fatto tutto quello che si poteva e tutto quello che esige la giustizia nell'interesse dei contribuenti, ponendoli in pari condizione col fisco, affinché possano combattere con armi eguali, diversamente da quello che ebbe luogo sin qui, diversamente dalla legge oggidì in vigore, la quale all'amministrazione soltanto concede la facoltà di far seguire la perizia e non mai al contribuente.

Ma la Commissione poi non potrebbe andare tant'oltre quanto vorrebbe l'onorevole Zirio. Quando si è dichiarato in un contratto che si è venduta, per esempio, una data cosa per un dato prezzo, non crede la Commissione che debba ancora essere lecito al compratore ed al venditore impugnare questa dichiarazione; così di tutte le altre dichiarazioni. Essa ritiene che ciascuno deve rimanere vincolato dal fatto proprio, che quindi non si può fare a meno di regolare definitivamente la tassa su questa dichiarazione del contribuente per quanto riguarda il suo interesse.

Noti il deputato Zirio che in tutti i casi in cui si fa una dichiarazione, nell'interesse bensì del contribuente, ma non da lui stesso, la Commissione è d'avviso di ammettere le sue istanze per la perizia, affine di verificare il valore sul quale si deve ragguagliare la tassa; così, per esempio, quando l'erede fa la dichiarazione pel legatario, così quando una delle parti paga, per aver copia della sentenza, la totale tassa d'emolumento, così infine in tutti gli altri casi in cui non vi fu una dichiarazione della persona stessa che deve in definitiva pagare la tassa, si farà luogo a perizia. Non però allorquando si tratterà propriamente di quel contribuente

che deve pagare la tassa, che ha dichiarato il valore, o nell'atto, o con nota suppletiva, o per consegna. La Camera non permetterà certamente che il contribuente possa disdire la propria sua dichiarazione.

ZIRIO. Se la cosa dipendesse unicamente da una dichiarazione derivante da un istrumento, io consentirei col signor relatore, come pure se si trattasse d'una dichiarazione per la regola dell'emolumento; ma in punto di successione la cosa è ben diversa. Nelle famiglie alle volte vi sono dei beni da lungo tempo di cui non si può ben conoscere il valore, e siccome la legge prende per base il valore venale, potrebbe talvolta accadere che colui il quale va a fare una dichiarazione potesse anche ingannarsi.

Laonde, lo stabilire in modo così assoluto che la semplice dichiarazione tolga la facoltà di potere rivenire per far fissare questo valore, mi pare troppo duro. E mi sembra tanto più duro, inquantochè nelle stesse perizie giudiziali quando taluno ha fatta una dichiarazione, ancorchè siasi già addivenuto alla terza perizia, può ancora farla rivedere a proprie spese, quando allega dei motivi che verosimilmente possono fare congetturare l'esistenza di un errore nella stima.

Io pertanto almeno direi che non gli sia preclusa la via di far fare la stima a proprie spese, senza detrimento dell'erario.

Con questo mi pare si salvino i diritti di giustizia, e non si introduca un elemento eccezionale alla regola generale di stima e delle dichiarazioni. Io credo che l'onorevole signor relatore converrà meco che sull'errore si può sempre rivenire; e che, conosciuto, giustizia vuole che si ripari e che vi sia mezzo per farlo riparare.

PALLIERI, relatore. Ciò che farebbe maggior difficoltà all'onorevole deputato Zirio sarebbe la consegna che diverrebbe irrevocabile per la tassa di successione. Ora noti il deputato Zirio che, secondo l'articolo 70 della Commissione, si sono stabiliti quattro mesi entro i quali l'erede può informarsi del valore che hanno i beni caduti nell'eredità prima di farne la consegna. Ma si avverta inoltre che, per riguardo alla valutazione dei beni soggetti alla tassa di successione, non si è creduto di potere procedere con quello stesso rigore con cui si è proceduto rispetto alle altre tasse. Mentre il Ministero, per la insinuazione, proponeva una sovratassa, quando vi era la differenza del sesto, e la Commissione ha aumentata tale differenza portandola al quinto; per ciò che riflette la tassa di successione non si fa luogo a sovratassa, a termini dell'articolo 73 della Commissione, se non nel caso in cui il valore consegnato sia inferiore d'un quarto al valore reale.

Mi pare adunque che si sieno nel progetto della Commissione avuti tutti i riguardi possibili all'eredità, e che nessuno in buona fede potrà, dopo quattro mesi d'informazioni, di visite e di ricognizioni, allontanarsi dal vero oltre il quarto. Impertanto la Commissione insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Zirio insiste?

ZIRIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 12. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

(Si approvano quindi senza discussione i seguenti articoli fino al 15.)

« Art. 13. La domanda di perizia vien fatta al giudice di mandamento indicato nelle disposizioni speciali riflettenti le varie tasse.

« La parte istante deve, in tale domanda, dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti alla tassa.

« La perizia deve farsi da tre periti, a meno che le parti non convengano che si faccia da un solo.

« L'ordinanza che prescrive la perizia ingiunge alle parti di fare la nomina dei periti entro tre giorni dalla notificazione, con diffidamento che, in difetto, si procederà alla prescritta operazione dai periti che saranno d'ufficio nominati.

« Art. 14. Nel termine di giorni tre, come sopra, le parti che si fossero accordate nella scelta dei periti debbono farne la dichiarazione al giudice.

« Spirato detto termine, ad istanza della parte più diligente, previa citazione dell'altra, il giudice, con sua ordinanza, nominerà, ove d'uopo, i periti d'ufficio, fisserà il giorno e l'ora in cui dovranno comparire per la prestazione del giuramento, ed il termine in cui dovranno presentare la loro relazione.

« I periti stenderanno una sola relazione comune, e non formeranno che un giudizio a pluralità di voti. In caso di divergenza di opinioni fra i periti, s'indicheranno i motivi del dissenso, senza però specificare le opinioni individuali.

« Quando i periti non presentassero la relazione nel termine prefisso, la parte interessata potrà fare istanza per la nomina di altri periti.

« In questo caso i periti surrogati non avranno alcun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari relativi agli incumbenti cui avessero dato principio o che si trovassero in corso di esecuzione.

« Art. 15. Nel caso che i beni soggetti alla perizia si trovino posti fuori del mandamento in cui ha luogo il giudizio, il giudice, a cui si è fatta l'istanza, ordina la perizia da eseguirsi in qualunque altro mandamento.

« Art. 16. Accertato, mediante la perizia, il valore caduto in contestazione, si farà luogo a supplimento od a riduzione di tassa, secondo che il medesimo sarà risultato maggiore o minore di quello sul quale si è eseguita la riscossione.

« Le spese di perizia saranno sopportate dalle parti in ragione delle differenze tra il valore accertato come sopra, e quelli da esse rispettivamente dichiarati prima della perizia medesima. »

ZIRIO. Anche qui mi pare che vi sia un principio non consentaneo alla giustizia.

È passato il tempo in cui il fisco aveva dei privilegi; adesso il fisco è un ente morale che nei suoi diritti è equiparato ai privati.

Ora mi sembra (parlo sull'alinea soltanto) che quando vi sia una dichiarazione giusta e confermata tale da una perizia, le spese di questa perizia debbano essere a carico del fisco; ma il volere in caso di deficienza in più od in meno risultante da questa perizia ripartire la spesa, una porzione al fisco e l'altra alla parte, mi pare che ciò leda un poco i principii generali di giustizia.

Sentirò volentieri la risposta del signor relatore.

PALLIERI, relatore. Dalle prime parole pronunciate dall'onorevole preopinante io credeva che si fosse alzato per fare l'elogio dell'articolo 16 del progetto della Commissione, perchè essa ha inteso precisamente di stabilire ciò che egli desidera.

La Commissione, esaminando l'articolo del progetto ministeriale, ha voluto che non vi fosse nessun privilegio pel fisco; e come è concepito l'articolo da essa proposto, semprechè avverrà il caso in cui l'amministrazione demaniale pretenda che un dato fondo abbia un valore che la perizia dimostri che non ha, e che invece il valore sia conforme alla dichiarazione del contribuente, si dovranno sopportare da essa amministrazione tutte le spese.

Ritenga l'onorevole preopinante che colla parola *parti* abbiamo voluto indicare l'amministrazione ed il contribuente, e non già le persone soltanto che debbono pagare il diritto.

Io confido pertanto che l'onorevole Zirio gradirà l'articolo di cui si tratta.

ZIRIO. È vero che la Commissione ha corretto un difetto che vi era nel progetto ministeriale, ma, se non ho letto male, mi pare che non sia corretto nel senso da me esposto.

Infatti nello alinea è detto: « Le spese di perizia saranno sopportate dalle parti in ragione delle differenze tra il valore accertato come sopra e quelli da esse rispettivamente dichiarati prima della perizia medesima. » Mi pare che la locuzione sarebbe stata assai più semplice quando si fosse detto: « Se il valore della perizia risulterà conforme alla dichiarazione, le spese andranno a carico del fisco; se vi sarà una differenza in meno, allora sarà a carico delle parti dichiaranti. » In questo modo la cosa sarebbe chiara, ma nei termini in cui è concepito questo articolo, io vedeva una ripartizione di quotità che mi conduceva a credere che si volesse fare un compenso fra le parti, tanto in caso di parità che di discrepanza.

CADORNA CARLO. Domando la parola.

Mi trovo costretto a spiegare una cosa che mi pare di tale chiarezza che tocca all'evidenza.

La Commissione ha adottato una formola generale che fosse applicabile a tutti i casi; essa ha detto che le spese sarebbero sopportate dalle parti, cioè dai contribuenti e dal demanio in proporzione della differenza che sarebbe risultata dalle due dichiarazioni del contribuente e del demanio colla perizia. Facciamo un caso: si è consegnato quattro, l'amministrazione pretende il valore sia di sei, i periti dicono che vi è un valore di cinque; in questo caso vi è la metà precisa nella differenza, dunque le spese si pagheranno metà per caduno. Se invece i periti dichiarano che il valore sia di 4 e 1/2, le spese saranno per tre quarti a carico del demanio e un sol quarto del contribuente e così di seguito. Quando poi risulti che il valore è realmente quale fu consegnato dal contribuente, allora l'amministrazione pagherà tutte le spese. Tale è l'applicazione naturale ed evidente della formola generale adottata dalla Commissione.

PALLIERI, relatore. In tal caso la differenza rispetto al contribuente è zero.

BOTTA. Se la Camera adotta la disposizione di questo articolo, ne verrà pei contribuenti una permanente minaccia di perturbazione per parte del fisco.

Non ostante che l'articolo dia eguale facoltà e al contribuente ed al demanio di chiedere il giudizio di perizia, ognuno vede che questa facoltà è illusoria per il contribuente, perchè desso deve sempre fare la sua dichiarazione, e per averla fatta non ha poi più il diritto di chiedere la perizia.

Questo diritto quindi si può giustamente dire un privilegio per il fisco.

Ora supponiamo che si tratti di uno stabile dichiarato del valore di lire cento mila, e che il fisco o per erronea valutazione, o per falso rapporto, o per insinuazione anonima, o per altri motivi ed incidenti che succedono nel commercio degli uomini, chieda la perizia, io osservo che quando s'impiegassero, non tre, come dice la legge, ma dieci periti per valutare quell'immobile, potete essere sicuri di non otterne due che siano concordi; tant'è dei giudizi umani che sono sempre incerti e discordi.

Ora che cosa ne avverrà? Che l'agente demaniale cui nulla

importano le spese, non sarà parco nel promuovere la perizia, e se da essa, non ostante la buona fede del contribuente che ha cercato nel miglior modo di esporre la verità, risulterà una differenza in più, anche di poche lire, sarà obbligato a pagare un diritto proporzionale sulla somma cui rileverà la differenza, e sarà meno male, ma inoltre, e sarà quello che più importerà, le spese della perizia e del relativo giudizio.

Questi inconvenienti erano eliminati nell'antica legge, quantunque, a mio avviso, sia questa molto meglio redatta e più conforme ai principii di giustizia, ove se ne eccettui l'articolo terzo.

La tariffa del 1816 all'articolo 60 provvedeva a questi casi fissando una specie di zona tra il prezzo consegnato ed un tanto per cento sul prezzo stesso, entro il quale limite scoprendosi la differenza, non v'era luogo nè a spese, nè a supplemento di diritto a carico dei consegnanti.

Noi vediamo difatti che l'articolo 60 della tariffa del 1816, a cui corrispondono questi che ora noi discutiamo, stabilisce che le spese saranno tutte a carico dei contraenti quando l'evaluazione dei beni venga riconosciuta eccedente almeno di un sesto il valore enunciato nel contratto. Qui la legge diceva di un sesto, e mercè questa modificazione poche erano le cause che si promuovevano dal fisco per supplementi di diritti d'insinuazione, come l'onorevole relatore della Commissione, che ha fatto parte del magistrato della Camera, ammetterà, non ne dubito, perchè se gli agenti demaniali dubitavano di potere stabilire un aumento di valore eccedente il sesto, prescindevano dal promuovere l'istanza.

Ma col sistema attuale sopra valori sovente grandi, coll'incertezza dei giudizi, se noi non mettiamo un limite, lasceremo i contribuenti in permanente minaccia di essere molestati finchè siano compiuti i termini della prescrizione.

Per ovviare a questo inconveniente io avrei proposto di aggiungere dopo il primo paragrafo dell'articolo 16, e così in seguito alle parole: *si è eseguita la riscossione* si aggiunga: « sempre che ne risulti dal valore in più o in meno di un quinto di quello enunciato, ed in tale caso le spese saranno tutte a carico della parte vinta, e risultando della differenza in somma minore del quinto, le spese saranno tutte a carico della parte che ha promossa la perizia. »

Io, quanto alla redazione, e quanto anche allo stabilire piuttosto il quinto che un'altra cifra, dichiaro di rimettermi all'opinione della Camera. Ho preso il quinto perchè l'ho visto enunciato nell'articolo 36 di questa legge per la soprattassa: « Quando il corrispettivo apparente dall'atto, od il valore dichiarato sia inferiore al valore accertato con perizia d'oltre un quinto di quest'ultimo, ecc. » Avendo veduto che la Commissione stessa ha stabilito il quinto per determinare la soprattassa, io per togliere gli inconvenienti che ho accennati, e che tutti ammetteranno, giacchè tutti sanno come siano incerte le perizie di professionisti che d'ordinario sono chiamati a stimare il valore degli immobili, ho proposto il quinto, ma, lo ripeto, me ne rimetto al giudizio della Camera a questo riguardo, ed anche alla Commissione, quando essa accetti il principio di modificare in qualche maniera questa legislativa disposizione.

PRESIDENTE. Chiedo se è appoggiata la proposta del deputato Botta.

(È appoggiata.)

PALLIERI, relatore. L'onorevole deputato Botta ha fatto un confronto tra l'articolo presentemente in discussione proposto dalla Commissione, e la disposizione della legge attualmente in vigore, ed a mia grande sorpresa ha trovato tale

disposizione, la quale favorisce il fisco a detrimento dei contribuenti, preferibile all'articolo della Commissione.

La legge attuale è ingiusta verso i contribuenti, perchè consacra esorbitanti privilegi pel fisco, e noi abbiamo creduto che la giustizia voglia la parità assoluta tra l'uno e gli altri, specialmente in materia di spese di perizia. Il principio che regola a carico di chi essere debbano queste spese, è questo: a carico di chi a torto; tale è il principio formulato dalla Commissione e che io credo potersi dalla Camera sanzionare.

L'onorevole deputato Botta vorrebbe, ora che si sono aboliti i privilegi a favore del fisco, stabilire privilegi contro il fisco, ma nemmeno questo è giusto; il fisco deve essere nelle stesse condizioni del contribuente, e l'onorevole Botta, che è uomo non solo di teoria, ma ben anche di pratica, sa perfettamente che non sempre tutti i contribuenti si regolano a norma dei dettami della giustizia, e che fa perciò d'uopo che il fisco sia armato di quelle disposizioni che sono necessarie affine di antivenire, od almeno di poter riconoscere le frodi. Ora dunque, quando si propone di stabilire che siano in pari condizione, e il fisco e il contribuente, che si propone di stabilire che le spese che dovranno sopportarsi dall'uno o dall'altro siano ragguagliate al rispettivo torto delle parti, alla differenza fra il valore dichiarato e quello risultante dalla perizia, mi pare che sia soddisfatto ed al debito di giustizia ed all'interesse dei contribuenti ed all'interesse del fisco.

L'onorevole deputato Botta diceva che se si fanno eseguire perizie da otto o dieci periti, si troverà che vengono a risultare tutte diverse. Pur troppo è questa una conseguenza dell'imperfezione delle cose umane. Bisognerebbe che l'onorevole Botta ci dimostrasse il modo di conoscere l'assoluta verità a cui tutti aspiriamo; ma finchè non possiamo mutare la natura degli uomini e delle cose, bisogna conformarvi le leggi.

Del resto, secondo gli articoli già votati dalla Camera, i periti si nominano dalle parti stesse, e solo, quando non si accordano, dal giudice. Quindi in ogni modo si sono introdotte nel progetto tutte le garanzie che si potevano desiderare nell'interesse dei contribuenti. Ma si deve anche avere presente l'interesse del fisco, che è quello della nazione.

Io spero quindi che la Camera adotterà l'articolo tal quale fu proposto dalla Commissione.

BOTTA. L'onorevole relatore, senza rispondere alle osservazioni da me fatte, ha esposte cose che io non ho dette.

Ho dichiarato piacermi di più questa legge che quelle che ora ci reggono, ma che in questa parte trovava migliore la disposizione modificativa dell'articolo 60 della tariffa del 1816, perchè stabiliva un limite dentro il quale nell'incertezza dei giudizi umani potesse essere tranquillo il consegnante.

Ma il signor relatore crede egli, a cagione di esempio, che un contratto di compra e vendita stipulatosi fra due cittadini onesti, pratici del valore del fondo, che hanno consegnato il valore giusto, non possano avere meglio colpito nel segno che tutti i periti che si consultassero in proposito?

Il signor relatore mi invita a suggerire un rimedio agli inconvenienti risultanti dalla differenza dei giudizi dei periti. Io vedo benissimo che ciò sarebbe impossibile, ed è appunto per porre riparo a tale sconcio, per quanto si può, che io desidero che si lasci una latitudine nel cui limite i contribuenti siano tranquilli. In tutte le tasse sinora pagate in Piemonte si è sempre avuta una latitudine nelle consegne.

Del resto io torno a ripetere, e spero che l'onorevole re-

latore non vorrà contraddirmi; che se si trattasse solo di pagare l'aumento della tassa corrispondente al maggior valore che venisse a risultare dalla perizia, non vi sarebbe gran che di male, ma la questione sta nelle spese di perizia ed accessorie, ed il signor relatore sa meglio di me quanto queste spese importino, ed esse a termine dell'alinea dell'articolo in discussione saranno pagate in proporzione della differenza.

Io dico adunque: mettete una latitudine che faccia astenere gli agenti del demanio anche dal prurito di promuovere questa perizia, ed allora avrete tutelato i diritti dei contribuenti i quali, in difetto, rimarranno sempre sotto il peso di una continua minaccia.

GUGLIANETTI. Io appoggio la proposta del deputato Botta; anche io credo necessario di determinare un certo limite di tolleranza entro il quale il contribuente non deve sottostare ad alcuna spesa quand'anche il valore della perizia eccedesse la dichiarazione da esso fatta. E qui risponde al grande argomento messo in campo dall'onorevole relatore; egli disse: noi vogliamo far giustizia, e stabilire una vera uguaglianza tanto da una parte come dall'altra.

Ma, mi permetta l'onorevole relatore, egli dimenticò una cosa essenziale, che cioè le parti non sono in eguale condizione. Se l'agente del fisco dovesse pagare del suo proprio danaro, allora comprenderei esservi perfetta eguaglianza, poichè questo agente prima di promuovere una perizia per stabilire il valore d'uno stabile (come nell'esempio accennato dal deputato Botta) penserebbe seriamente al fatto suo per non esporsi al pericolo di vedere diminuito lo stipendio. Ma ciò non avviene nel caso nostro; l'agente demaniale ha l'interesse di sempre minacciare il privato di una perizia, perchè così facendo lo induce facilmente, per esimersi da gravi spese, ad offrire un aumento su cui egli ha un guadagno, perchè molti di questi impiegati hanno un profitto di un tanto per cento o per mille; quando ciò non riesca, egli non ha nulla a risicare; il suo stipendio lo percepisce sempre intero.

Io non veggio adunque vera eguaglianza. Siccome poi il prezzo dei beni stabili specialmente non è sì facile a stabilirsi, da non potersi in buona fede dichiarare un valore di qualche cosa inferiore al vero, bisogna perciò stabilire un limite di tolleranza entro il quale questa buona fede non sia imputata a colpa. Non essendovi conseguentemente, ripeto, quella reciproca eguaglianza che garantirebbe gli interessi degli uni e degli altri, io credo che nel caso in cui la perizia sia chiesta dall'agente demaniale e da questa perizia risulti un valore del fondo non maggiore del decimo a quello dichiarato dal contribuente, questo decimo non debba mettersi a carico del contribuente stesso, nè vogliasi il medesimo far concorrere alle spese della perizia; perchè, dico, questo decimo non sarebbe che un limite di tolleranza, entro cui, anche gli uomini di buona fede possono facilmente ingannarsi senza pensiero alcuno di frodare la tassa.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La proposta dell'onorevole deputato Guglianetti invece di essere utile ai contribuenti, loro tornerebbe, a parer mio, dannosa, e sembrami di poterlo dimostrare matematicamente.

La Commissione ha introdotto una modificazione gravissima allo stato attuale delle cose. Il demanio finora non sopportava mai le spese delle perizie, ed ora, ove si adotti il sistema della Commissione, la spesa sarà sopportata in proporzione dell'errore commesso dalle finanze da un lato, e dal contribuente dall'altro.

Ognun vede dunque che qui si introdusse una modificazione gravissima che torna tutto a danno delle finanze, e, se si vuole, a beneficio di uno strettissimo principio di giustizia. Ma ammesso questo principio, egli è evidente che l'amministrazione delle finanze sarà trattenuta dal provocare la perizia per timore di doverne sopportare una parte.

Voci. Ci sono gli impiegati.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi permettano. Egli è evidente che l'amministrazione delle finanze darà delle istruzioni ai suoi agenti, onde non corrano facilmente questo pericolo, e non esito a dirlo, che il ministro delle finanze, od un capo d'amministrazione intelligente, non fisserà mai un limite minore di quello che vorrebbe introdurre nella legge l'onorevole deputato Guglianetti. Egli avvertirà gli agenti di finanza, che laddove non siavi che la differenza di un decimo, non si vada pel sottile, e si vada tollerando. E ciò perchè è assai difficile che due periti, comunque coscienziosi, se fanno delle perizie separatamente, se si tratta di oggetti di difficile stima, cadano in una differenza minore del decimo. Quindi io credo che l'amministrazione rimarrà in limiti più larghi; ma se voi fissate il limite del decimo, egli è evidente che in allora l'agente fiscale ogniqualvolta giudicherà, nella sua coscienza, che l'errore della dichiarazione sia superiore del decimo, anche lo sia di poco, provocherà la perizia, perchè la legge dovrà intendersi così, che quando l'errore supera il decimo, anche di una tenuissima frazione, si debba provocare la perizia. In tal guisa le molestie saranno più frequenti che non adottando il sistema della Commissione, ed io per ciò prego la Camera ad accettarlo.

A dire la verità, come ministro delle finanze, avrei amato meglio che non si fosse introdotta questa disposizione, la quale tornerà forse d'alquanto onerosa allo Stato, ed alla fin dell'anno mi obbligherà a chiedere un credito supplementario, mentre questa spesa bisognerà farla ricadere sul bilancio, e quindi sarà necessario aprire una categoria per queste spese da farsi. Ma, comunque sia, poichè il principio di giustizia assoluta è prevalso all'interesse del fisco, io reputo che vincolandolo maggiormente si verrebbe a colpire da un canto in modo più grave i contribuenti, e dall'altro gli interessi delle finanze non sarebbero egualmente tutelati, poichè potrebbe darsi il caso in cui il valore fosse accertato in modo che anche questo limite potrebbe essere esagerato.

Per questi motivi io prego la Camera di ammettere la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Cadorna ha la parola.

CADORNA C. La Commissione nel proporre quest'articolo credeva di rendersi benemerita principalmente di coloro i quali desideravano lo sgravamento della tassa, e, se si aspettava qualche obbiezione, era piuttosto per parte del Ministero. Ma poichè debbo rispondere ad argomenti venuti da altra parte, farò osservare che tre soggetti distinti furono dedotti in questione, la tassa stessa cioè, il supplemento di tassa, la penale stabilita per l'inesattezza della consegna, e le spese di perizia.

Quanto al supplemento di tassa ho udito esprimersi il desiderio che esso non dovesse pagarsi nei casi in cui il valore non eccedesse per una data misura la consegna. Ma, signori, bisogna considerare che ciò avrebbe per effetto una vera diminuzione della tassa stabilita dalla legge; suppongasi stabilita una tassa di dieci, ed una prescrizione che dispensi dal pagare il supplemento, se esso non ecceda il decimo della tassa. Egli è evidente che l'effetto immediato di questa tolleranza sarà che tutti coloro che fanno la consegna si ter-

ranno sempre al disotto per un decimo del valore reale degli oggetti da consegnarsi, e che lo Stato perderà il decimo della tassa. Ora dunque è manifesto che questa prescrizione affatto estranea alla questione delle spese di perizia produrrebbe decisamente una diminuzione della tassa imposta dalla legge, e che perciò andrebbe al di là, credo, delle intenzioni stesse degli onorevoli membri della Camera che la proponevano.

Quanto alla questione delle spese, mi pare che sia necessario ritenere la differenza d'aspetto che presenta la questione secondo che si tratti di rimborso di spese o di pagamento della penalità. Allorquando si vuole imporre una penalità, il primo elemento necessario a giustificarlo è la colpa od il dolo del contribuente. Ora, perchè nella consegna di un ente tassabile, la parte consegnante possa essere ritenuta in colpa, bisogna che tra il valore reale della cosa consegnata ed il valore consegnato passi una differenza tale che sia sufficiente di per sé a far giustamente presumere che la parte consegnante sia stata in dolo, perchè in questo caso sia necessario di stabilire una differenza tra il valore reale e quello della consegna acciocchè diventi applicabile la penalità. Ma quando si parla di spese non si richiede più il dolo per obbligare una parte a pagare le spese; basta un semplice errore, perchè l'errore è imputabile a colui che non lo doveva commettere, e non possono le conseguenze di un errore ricadere sulla parte contraria la quale non ha colpa nessuna. Dunque la questione delle spese deve essere valutata e giudicata con principio assolutamente diverso, cioè col principio che la spesa debba essere pagata da chi ha errato, in proporzione della gravità del proprio errore. Ora ritenga la Camera che la Commissione è partita dal principio di collocare tanto il demanio quanto le parti che debbono pagare la tassa sopra lo stesso terreno. Essa ha obbligato nella proposta che vi fa dell'articolo che cade in discussione la parte che domanda la perizia (il demanio quando sia esso l'istante) a dichiarare il valore che intende di attribuire all'oggetto consegnato in somma diversa dal contribuente, acciocchè il demanio sia posto in condizioni eguali a quelle in cui è posto il contribuente che ha dovuto prima fare la propria dichiarazione. Alcuno di essi avrà errato? Ebbene ciascuno paghi le spese in proporzione del proprio errore.

Ma, si dice, la perizia non è la verità. Signori, vi sono molte cose a questo mondo che non sono la verità, ma che nell'ordine sociale è pur necessità ritenerle come verità. Esse non sono una verità moralmente, ma lo sono legalmente, e ciò accade precisamente nei giudizi di fatto, nei quali le opinioni degli uomini sono sempre più o meno discordanti. È quindi necessario, allorquando si vuole giudicare nel diritto di alcuno, lo stabilire un mezzo legale il quale produca la verità legale; questo mezzo, nel caso di contestazioni giudiziali, e di valutazioni di oggetti materiali sono i periti. La legge circonda il giudizio dei periti di tutte le cautele necessarie a tutelare l'interesse di ambedue le parti. Ambedue concorrono alla nomina del perito; se esse non vanno d'accordo in ciò, li nomina il giudice; ma il giudizio di questi periti è la verità. Quindi non si può più addurre l'incertezza naturale del giudizio dei periti come un argomento per isgravare da colpa la parte che a termini della perizia ha commesso errore nella consegna!

Si è opposto inoltre che la differenza può essere minima, e che sarebbe ingiusto per una differenza minima far pagare delle spese. Ma riflettano gli oppositori che col sistema della Commissione si attenua la quota di spesa che deve pagare una parte, in ragione appunto di questa tenuità delle diffe-

renze; se la differenza sarà minima pel contribuente, la spesa sarà anche minima; dunque avremo sempre la perfetta proporzionalità, la perfetta giustizia. Io credo che, ove si voglia mantenere la giustizia la più esatta fra le parti, non si possa altrimenti procedere che col sistema della Commissione.

Avverta poi la Camera alla conseguenza del sistema dell'articolo 60 della precedente legge, accennato dall'onorevole Botta; quell'articolo prescriveva che le parti, cioè i contribuenti, avrebbero dovuto pagare tutte le spese ogniqualvolta la differenza fosse stata maggiore di un sesto; ora egli è evidente che in tutti i casi nei quali il contribuente non sarebbe costretto che a pagare un sesto della spesa secondo l'attuale progetto, avrebbe dovuto, secondo il citato articolo, pagare l'intera somma delle spese. Avendo adunque la Commissione attenuato in ogni caso il debito del contribuente per le spese, essa crede di avere d'assai migliorate le condizioni dei contribuenti, e di avere inoltre compiutamente soddisfatto al debito di giustizia e di proporzionalità.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cossato.

COSSATO. Le considerazioni ora esposte dall'onorevole Cadorna mi consigliano a rinunciare alla parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Genina.

GENINA. Io veramente trovo che le osservazioni fatte dall'onorevole Botta sono razionali, nè mi pare le escludano quanto gli si è opposto. L'onorevole Botta colle considerazioni esposte ha provato come un individuo il quale in perfetta buona fede dichiara il valore che egli crede abbia il suo fondo, in ultima conseguenza col sistema delle perizie verrà sempre a pagare una somma egregia quando si tratti di grandi proprietà.

L'onorevole Cadorna dice: bisogna distinguere tra la penalità e le spese; la prima non si deve pagare salvo che quando vi è colpa, ma le spese di perizia si devono sborsare perchè sono di giustizia, e devono ricadere a carico di colui che risulta avere torto. Ma io domando: queste spese di perizia in ultima analisi non si risolvono forse in una specie di pena pecuniaria? L'individuo il quale ha fatto tutto quanto era in potere suo per deporre una esatta consegna e che ciò non ostante ha errato (ove non abbiano all'incontro errato i periti; ciò che non sappiamo) dovrà egli pagare un'ingente somma? Trattandosi d'un cospicuo fondo le spese di perizia giunte alla quota che gli spetterà saranno sempre una vera pena pecuniaria. Se una persona usa tutta la diligenza possibile per fare una consegna precisa, io non veggo perchè debba sopportare questa spesa, e soprattutto non veggo come si possa dire che questo dispendio non è una specie di penalità. Ma avvi di più!

Non parlerò dell'ammontare della somma; in quanto a ciò vedrà la Commissione se sia esagerata, ma credo che il fissare questa somma sia nell'interesse delle finanze. Quando gli agenti demaniali saranno ben persuasi che se la perizia non darà per risultato quella differenza che è stabilita dalla legge, le finanze dovranno sopportare tutte le spese della perizia, penso che gli agenti demaniali andranno più a rilente nel promuovere una perizia. Ma se questa dovrà sempre essere pagata parte da colui che fece la consegna, parte dalle finanze, non si avrà stabilito un ritengo sufficiente al soverchio zelo degli agenti demaniali.

Le ragioni addotte in contrario provano solo che non bisogna troppo incagliare l'amministrazione, ma non provano che non sia necessario qualche freno onde venga pareggiata la condizione delle due parti, ed a questo riguardo ripeterò ciò che si è già osservato. Si badi bene che dietro il sistema

della Commissione, secondo il quale un erede è obbligato a fare in un dato termine la dichiarazione, accadrà spesso che il dichiarante, sia perchè si trova in luogo lontano da quello ove stanno i beni ereditati, sia per altre cagioni, si trovi nell'impossibilità di fare una dichiarazione esatta; e siccome non ha il diritto di variare più tardi la sua dichiarazione, potrà incorrere in una immediata pena, e si troverà sempre in una condizione molto diversa da quella dell'agente demaniale. L'erede infatti ha poco tempo per istabilire il vero prezzo dei fondi, ed all'opposto l'agente demaniale ha tutto l'agio per operare prima che corra la prescrizione. E da ciò ognuno può scorgere come sarebbe in miglior condizione l'agente demaniale, e quindi è vero ciò che disse l'onorevole Botta che il consegnante sarebbe realmente sotto una minaccia perpetua di andare soggetto alla perizia e quindi a spese, quand'anche egli fosse nella massima buona fede, ed avesse usato tutta la diligenza possibile. Dunque il freno che si vorrebbe porre io lo giudico nell'interesse della giustizia, cioè perchè non venga a colpisci chi non ha colpa con una pena pecuniaria indirettamente. Non dirò che sia una vera pena, in quanto che non c'è dolo, ma è una contravvenzione, e tutti sanno che le contravvenzioni quand'anche siano commesse per semplice colpa od errore bisogna necessariamente che si scontino. Dunque dovrebbe necessariamente questo fatto caratterizzarsi come una contravvenzione a carico di colui il quale non ha nessuna ombra di colpa. Dall'altro canto io stimo anche utile questo freno, per rendere così più oculati gli agenti demaniali, onde non facciano procedere a perizie, quando non veggono chiaramente che vi è una grande differenza, perchè se essi sanno che l'individuo sopporterà una parte di questa spesa, sicuramente il loro freno sarà minore.

Io non credo già che un agente demaniale voglia fare una specie di vessazione a danno di qualche individuo. Questo non lo voglio nemmeno supporre, ma sono cose che possono accadere, giacchè gli agenti demaniali sono uomini come gli altri, e potrebbero quindi anche cadere in questa passione. E allora il povero consegnante abbia usata buona fede, o non l'abbia usata, bisognerà necessariamente che sopporti una parte delle spese della perizia, le quali sono sempre gravi quando si tratta di latifondi.

Reputo quindi che l'idea dell'onorevole Botta sia più consentanea alla giustizia ed anche all'interesse delle finanze, e che meriti di essere presa in considerazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Nessuno contestò che la disposizione proposta dalla Commissione migliora, e migliora di molto la condizione dei contribuenti rispetto al fisco. Questo è stato ammesso dall'onorevole Botta, non contestato dall'onorevole Genina.

BOTTA. Ho detto che questa legge nel suo complesso è migliore di quella attualmente in vigore, ma non in questa parte, perchè troppo onerosa e gravida di minacce, e di molestie per i contribuenti.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ma è vero, o non è vero che ora il fisco non paga le perizie, e che secondo questa legge le pagherà? Se questo non produce un miglioramento rispetto ai contribuenti, non so veramente quale deduzione voglia trarne l'onorevole Botta.

BOTTA. Il progetto di legge in questa parte, cioè nella ripetizione o no delle spese, è migliore d'assai, perchè mette a paro i cittadini col fisco; ma io dico che al cittadino non occorrerà mai, in virtù del disposto del primo alinea dell'articolo 12, o quasi mai, d'invocare la perizia. L'ho detto, e lo

ripeto, sarà questa una disposizione privilegiata per il solo fisco. Si tratterà di compera e vendita, ed il prezzo sarà dichiarato dai contraenti; si tratterà di tasse di successione, o di emolumento, ed il valore tassabile è sempre dichiarato dai contribuenti.

Quindi per il contribuente sarà sempre d'ostacolo la disposizione, che già avete adottata, secondo la quale « tale facoltà non compete al contribuente quando l'atto, la dichiarazione o la consegna sia da lui emanata. »

Quindi illusoria l'alternativa, o quasi, perchè sarà rarissimo il caso in cui si renda attore il contribuente.

Il motivo principale per cui ho chiesto che la Commissione voglia aderire a modificare nel senso da me esposto l'articolo in discussione si è per porre un freno agli agenti del demanio nel rendersi attori.

Supponga, a modo di esempio, l'onorevole presidente del Consiglio che si trattasse di un latifondo del valore consegnato di un milione; supponga che all'agente fiscale sia stato detto, e creda che questo fondo non vale solo un milione, ma vale un milione e ventimila lire; il signor ministro, che meglio di me conosce le cifre grosse ed i contratti di grande entità, non può non ammettere con quanta facilità i periti possano attribuire a quell'immobile un valore maggiore del milione, ed il contribuente sarà tenuto a pagare la tassa proporzionata sul maggiore valore peritato, nel quale caso meno male, direi, per il supplemento della tassa, non sarà gran cosa: ma i tre periti, o signori, che cosa costeranno? Sopra uno stabile di un milione possono portarsi benissimo sino a 20 a 30,000 lire di spese. (*Oh! no! — Sì! sì! Altro!*) Me ne appello ai pratici! (*Sì! sì!*), ed è in questo senso che io dico di modificare questa disposizione. La Commissione la modifichi come essa crederà in quanto al limite di tolleranza, ma si tolga questo mezzo inquisitorio, questo pericolo di vessazioni contro il povero contribuente.

Sia detto nella legge che quando tra la somma dichiarata dai contribuenti e quella della tolleranza a stabilirsi risulti differenza in più o in meno, allora solamente si paghi il supplemento di tassa, e le spese siano a carico di chi ha promosso la perizia; e siccome il promotore sarà sempre l'agente demaniale, quegli vedendo il dubbio, o pericolo di essere condannato nelle spese, non sarà più corruvo. È cosa positiva, massime nei contratti di compra e vendita, che i migliori periti sono chi compra e chi vende. Ora io dico che quando due galantuomini hanno studiato talvolta quattro o cinque anni per convenire nel prezzo, e lo hanno finalmente convenuto, potrà l'agente del fisco istituire il giudizio di perizia, dubitando a torto o a ragione della fedeltà della consegna, ed i periti consultati non diranno il più delle volte meglio la verità dei contraenti.

È questo l'inconveniente cui ho accennato e che desidero prevenire.

È questo il motivo per cui chiedo che si modifichi l'articolo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Da quanto ha detto il deputato Botta risulta ad evidenza che, rispetto al contribuente, una legge la quale dichiari che le spese saranno a carico di chi commise l'errore, è meno grave di quella la quale statuisca che le medesime cadranno sempre a carico del contribuente. (*Movimenti in senso diverso*)

Una voce. Quando non v'era il sesto...

PALLIERI, relatore. (*Interrompendo*) Se il signor ministro me lo permette, dirò due parole a spiegazione dell'articolo 60 della tariffa del 1° aprile 1816, il quale non significa in niuna

guisa che, quando l'evaluazione dei beni non viene riconosciuta eccedente d'un sesto il valore enunciato nel contratto, le spese debbono essere sopportate dall'amministrazione demaniale. Ma, quando la differenza fra il valore dichiarato dal contribuente e quello fissato dalla perizia è inferiore al sesto, debbe il giudice, secondo le circostanze, dichiarare tutte le spese del pari a carico del contribuente stesso o tutt'al più compensarle.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ora, io ripeto, il fisco era per lo passato meno esposto al pagamento delle spese che non lo sarà nel caso attuale; siamo adunque d'accordo su questo punto. Io prego ora la Camera di voler riflettere allo stato attuale delle cose, e di dirmi se veramente il demanio faccia attualmente abuso di questa facoltà di provocare delle perizie. (*No! no!*) Non lo credo, e posso assicurare di avere avuto sott'occhio parecchie consegne di eredità che mi parevano poco esatte, e di avere visto consegnati fondi vicini ad alcune proprietà che io posseggio, che ebbi evidentemente a riconoscere che la consegna era inesatta. Ho eccitato l'amministrazione ad esaminare se non fosse stato il caso di promuovere una perizia, e l'amministrazione mi ha risposto che non consigliava la perizia, perchè era anzitutto una molestia gravissima, ed in secondo luogo perchè l'amministrazione per prova aveva riconosciuto che quando una denuncia non si scostava moltissimo dal vero, era molto difficile che il risultato della perizia fosse tale da far raggiungere lo scopo che essa si proponeva. Quindi, lo ripeto, è di fatto che l'amministrazione non abusa di questa facoltà. Ora voi la limitate ancora con questa legge e mettete a carico dell'amministrazione una parte delle spese quando commette un errore qualunque; ciò non vi basta, volete ancora restringerla al punto di impedire la sua azione?

Io ammetto con l'onorevole deputato Botta che tutti siano galantuomini: ma, rispetto al fisco, che vuole? Vi è una morale *sui generis*. Non so se nella sua pratica forense l'onorevole deputato Botta non abbia mai visto che si suole combinare molti istromenti in modo che il fisco venga a percepire quanto meno è possibile.

Egli è perciò che io giudico che sia indispensabile lasciare armata l'amministrazione onde impedire queste frodi. È già molto il sacrificio che le impone la Commissione, e qui debbo dire che tutti gli agenti demaniali da me consultati hanno trovato questa variazione della Commissione gravissima al fisco, ed io stavo quasi per accingermi a combatterla, come diceva l'onorevole deputato Pallieri, quando il deputato Botta è sorto per oppugnare la proposta della Commissione come non ancora bastantemente favorevole ai contribuenti.

M'accosto adunque, quantunque assai a malincuore, alla proposta della Commissione, ma non intendo assolutamente andare più in là.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI G. B. Nel contribuente, di cui ora si tratta, bisogna considerare tre cose: primieramente la tassa, in secondo luogo le spese di perizia, in terzo luogo la multa. Ora, io domando, le spese di perizia debbono essere paragonate alla tassa ovvero alla multa?

Quando uno è obbligato a fare spese, cui non sarebbe tenuto, spese che non tornano a sua utilità, allora per me queste spese equivalgono precisamente ad una multa.

E può, diciamo pure francamente, imporsi una multa a chi è di buona fede? Allorchè avvii una piccola differenza tra il prezzo stabilito dai contraenti e la stima dei periti, può esservi presunzione di mala fede?

Inoltre, eccettuati i casi di mala fede, chi è migliore giudice del prezzo delle cose che coloro che le comprano e le vendono? *Tanti res valet quanti vendi potest*; è questa una massima legale, ed una massima pure d'economia politica. Queste sono norme più certe che quelle che seguitano i periti.

Il signor ministro diceva: provvederò io all'esecuzione della legge, diramerò io delle circolari. Ciò sta bene, ma dobbiamo noi rimetterci all'esecuzione della legge? Non dobbiamo noi fare una legge la quale raggiunga quegli intenti cui miriamo, piuttosto che lasciare ciò a circolari del Ministero? Potrà il Ministero cambiare la legge nella sua esecuzione? E non teme egli il signor ministro che i suoi agenti vadano più in là di quello che egli vorrebbe? Quante volte occorre ai ministri di dover dire ai loro subordinati: *surtout pas de zèle*, come diceva un uomo di Stato francese?

Per conseguenza io credo che noi dobbiamo lasciare al Ministero di provvedere, ma dobbiamo noi stessi impedire che quando non si oltrepassa una certa misura, che io proporrei del decimo, i contribuenti non siano tenuti a pagare le spese della perizia.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cadorna.

CADORNA C. Due sono, a mio avviso, le questioni che si sono sollevate: la prima riguarda il modo di ripartire le spese, il quale siamo tutti d'accordo che debba essere giusto ed equo; l'altra riguarda l'adozione di un sistema che eviti le vessazioni che si temono per parte del demanio.

Quanto al riparto delle spese, credo siasene detto abbastanza per provare che, secondo il voto della Commissione, le spese sarebbero ripartite in modo che ciascuna parte le dovrebbe pagare in proporzione dell'errore che ha commesso. E qui si consideri che non si potrebbe esonerare la parte che commise l'errore dalla quota corrispondente delle spese senza che si faccia ricadere sull'altra questa stessa spesa che dovrebbe pagare per un errore che non avrebbe commesso. Trattasi qui di una semplicissima questione di giustizia distributiva, la quale non si può rettamente risolvere, che applicando la regola di proporzionalità, la quale è perciò l'unica che si possa adottare.

Quanto poi all'altra questione comincerò ad osservare che non regge l'argomento dedottosi della poca cognizione che in certi casi può avere il contribuente degli oggetti da consegnarsi e del loro valore. Quest'argomento vale a mille doppi a favore del demanio, il quale non conosce mai codesti valori e che è sempre obbligato a prendere informazioni di qua e di là, ed incerte sempre. Egli è quindi evidentemente per questo rispetto in condizione peggiore al consegnante, il quale nella maggior parte dei casi conosce e deve conoscere la roba sua, o quanto meno ha avuti i mezzi per poterne conoscere il valore prima di dichiararlo.

Osserverò inoltre che ha un altro mezzo il contribuente per evitare le spese. Ritenga la Camera l'introduzione di una nuova prescrizione fatta dalla Commissione in questa legge, cioè che anche il demanio deve fare la sua dichiarazione dei valori prima che abbia luogo la perizia. Quando questa dichiarazione si creda dal contribuente che ecceda d'una frazione minima la tassa realmente dovuta (e questo è il caso che si oppone come una difficoltà) essa è libera di decidere se le convenga ciò non pertanto sopportare le spese di una perizia, e se non le convenga meglio di aderire alla dichiarazione fatta dal demanio e di pagare il chiestole supplemento.

Ritenga la Camera che questa dichiarazione, che dovrà fare il demanio, è la massima cautela che si possa stabilire

contro gli abusi, imperocchè questa cautela lo pone in condizione assolutamente identica a quella in cui si trova il contribuente, e crea la misura della di lui responsabilità per le spese.

Il contribuente ed il demanio debbono fare le proprie dichiarazioni; entrambe debbono essere giuste, e ciascuna delle due parti è responsabile degli errori che ha commessi. Ora se fissiamo una certa misura, al disotto della quale una delle parti debba essere esonerata dal pagare le spese della perizia, quale ne sarà la conseguenza? Ne verrà che l'altra parte, la quale non è in colpa, dovrà sopportare essa le spese nella parte che sono la conseguenza della colpa altrui.

Io domando se questa sia giustizia, e se ciò sia attuabile, quando si vogliono porre le parti assolutamente sopra lo stesso piede.

Se si considera il modo con cui debbono procedere gli agenti demaniali, allorchando vogliono muovere una lite per un supplemento di tassa, e il modo in cui si dovrà procedere anche per l'avvenire, que' timori sono esclusi. Gli agenti demaniali subalterni vanno sempre a rilento nell'impegnare la loro responsabilità in una lite; prima di impegnarvi essi debbono dirigersi all'amministrazione superiore indicando le ragioni per cui credono di domandare un supplemento di tassa, quale sia il prezzo dei contratti fatti in vicini luoghi od in analoghe circostanze, le quali possono servire a giustificare il loro intento. Quindi non è a credersi che le più piccole differenze di valori possano dall'amministrazione prendersi come cause di intentare un giudizio.

Del resto, ripeto, il freno di questi abusi è nell'obbligazione ora imposta all'amministrazione di dichiarare prima di far fare la perizia il valore che intende attribuire agli oggetti, e nell'obbligazione di sopportare le spese in proporzione degli errori che commette. Queste cautele sono validissima guarentigia per i contribuenti.

Per conseguenza se per altra parte la distribuzione delle spese è fatta con quella proporzionalità che è suggerita dai dettami della giustizia, per l'altra non hanno fondamento i timori degli onorevoli preopinanti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole deputato Botta di mandarmi il suo emendamento.

BOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le osservo che ha già parlato tre volte.

BOTTA. Io non sono nè soddisfatto, nè convinto delle ragioni...

PRESIDENTE. Ciò non toglie che non abbia già parlato per tre volte.

BOTTA. Abbia l'onorevole presidente un po' di sofferenza, e mi lasci dire le ragioni per cui non mando il mio emendamento.

Io non sono nè appagato nè convinto delle ragioni addotte dagli onorevoli membri della Commissione, nè da quelle dell'onorevole signor ministro delle finanze: tuttavia per altre considerazioni ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

(La Camera approva.)

« Art. 17. Tanto nella liquidazione quanto nella ricevuta delle tasse, gli agenti delle finanze dovranno esprimere distintamente le disposizioni tassate, la tassa dovuta per ciascuna di esse, non che gli articoli di legge e di tariffa applicati. »

ZIRIO. Domando la parola.

Per quel principio d'uguaglianza che è stato proclamato tra il contribuente ed il fisco, io farei una piccola aggiunta all'articolo 17, la quale, a senso mio, torna a favore e delle finanze e dei contribuenti stessi.

Sinora non si è mai praticato di restituire i diritti percepiti in più, per quanto sia a mia conoscenza, ancora che fosse in facoltà del direttore di restituire anche stragiudicialmente i diritti minimi, vale a dire di 20 o 25 lire.

Gli ispettori sono quasi una specie di pubblico Ministero perchè sono istituiti per verificare se il diritto percepito è conforme o no alla tariffa, ed essi hanno il carico di segnalarlo quando si percepiscono diritti non conformi alla medesima. Io crederei bene di introdurre nella legge la facoltà agli ispettori o direttori di ordinare la restituzione dei diritti percepiti in più senza bisogno di altre formalità. La Camera sa che ben sovente per farsi restituire un diritto minimo il contribuente bisogna che ricorra ai tribunali; che si faccia fare il ricorso da un procuratore od avvocato, che spenda nella carta bollata e qualche volta spenda più di quanto viene a ritirare.

Se l'agente demaniale vedesse in buona fede che questo diritto è stato percepito in più, ciò che può succedere facilmente ad un insinuatore, lo mandi a restituire senza alcuna formalità; così credo che per un lato si ottenga lo scopo in favore del contribuente, che non sia soggetto a spesa, e per l'altro si faccia pure l'interesse del fisco, il quale, quando volesse sostenere che un diritto è stato esatto in conformità della legge e il tribunale giudicasse in senso opposto, verrebbe assoggettato a spesa.

Mi pare adunque che, senza toccare in nulla alla legge, si potrebbe aggiungere quanto segue:

« Qualora gli ispettori demaniali (se si vogliono aggiungere i direttori, io non mi oppongo) nelle loro visite riconoscessero essersi dall'insinuatore tassato e percepito un diritto qualunque contemplato dalla presente legge, maggiore del dovuto, potranno ordinarne in margine del registro la restituzione, senza alcuna formalità. »

Varie voci. Questa è cosa regolamentare.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta al signor relatore.

PALLIERI, relatore. Dirò prima di tutto che la disposizione proposta dall'onorevole Zirio mi pare non poter trovare convenientemente luogo in questa legge, diretta unicamente a stabilire la quotità delle tasse. Ma osservo che in fatto quanto egli desidera è già in pieno vigore: ho a mano il regolamento generale per l'amministrazione dell'insinuazione e demanio, nel quale è stabilito che, trattandosi di percezione erronea a danno delle parti, se l'ammontare dell'errore non eccede le lire 25, l'ispettore, in occasione della verifica degli uffici, ne compilerà uno stato, che trasmetterà al direttore, il quale, dopo la debita ricognizione, potrà ordinare la restituzione della somma di troppo esatta. Quando poi si tratta di somma eccedente le lire 25, si deve ricorrere con supplica al direttore, il quale la deve trasmettere al ministro delle finanze. Vede dunque l'onorevole deputato che queste restituzioni si fanno e si sono sempre fatte, ne può far fede l'onorevole Arnulfo che fu capo dell'amministrazione demaniale.

Io credo dunque che, stante le veglianti disposizioni, e ritenuto che in ogni modo non sono per propria natura che regolamentari, possa il deputato Zirio prescindere dalla sua proposta.

ZIRIO. Non ho difficoltà a che questa disposizione sia introdotta più nel regolamento che nella legge; solo vorrei che il contribuente non incontrasse tante spese giudiziarie.

Voci. Ai voti! ai voti!

ARNULFO. È mio debito di dichiarare che realmente le restituzioni si praticano dalle finanze, tuttavolta che le parti, a vece di rivolgersi in via contenziosa al Consiglio d'intendenza dirigono le loro domande all'amministrazione demaniale. L'azienda, quando esisteva, praticava, ed ora in sua vece il Ministero pratica, di ordinare la restituzione di tutti quei diritti i quali evidentemente si riconoscono non dovuti, senza obbligare gli interessati a contestazioni giudiziali ed alle relative spese. La restituzione in via amministrativa è negata allora che la questione presenta dubbi. Ma, poichè si parla di spese giudiziarie, è certo che il Ministero dalle nuove disposizioni che si sono introdotte in questa legge trarrà motivo di dare istruzioni agli agenti demaniali onde s'astengano di promuovere delle perizie senza sodo fondamento di favorevole risultato, onde evitare uno scapito considerevole all'erario delle finanze in fine dell'anno. L'articolo della Commissione relativo a tali spese è il freno più salutare che si sia potuto introdurre in questa legge, poichè non avendo l'amministrazione demaniale un articolo, e dovendolo introdurre in bilancio per risarcire consimili spese, gli agenti demaniali saranno, occorrendo, richiamati dal ministro a procedere con prudenza e circospezione, saranno messi in avvertenza di non provocare procedimento senza fondamento. Quindi mi pare che se fin qui torni vantaggioso il procedere amministrativo dell'azienda di finanze e della direzione in sua vece per la restituzione dei diritti in più percetti, non dubito che si continuerà; e stante le nuove disposizioni introdotte dalla Commissione io porto fiducia che più rare saranno le domande di perizia, ove un'evidente differenza di valore non consti ben positivamente agli agenti demaniali.

ZIRIO. Dopo le osservazioni dell'onorevole Arnulfo desisto dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

(La Camera approva.)

« Art. 18. I reclami contro alla liquidazione delle tasse non saranno ammessi in giudizio se non quando sieno corredati della quitanza del pagamento delle tasse medesime. »

(È approvato.)

« Art. 19. Da domanda di rimborso fatta in iscritto all'uffizio da cui fu operata la riscossione, servirà, come la domanda giudiziale, ad interrompere il corso della prescrizione.

« Tale domanda dovrà essere presentata con un ricorso a due originali, uno dei quali sarà restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'uffizio stesso comprovante la data della fatta presentazione. »

(È approvato.)

« Art. 20. La domanda non interrompe, salvo la prescrizione che corre contro la parte che fa la stessa domanda. »

BOTTA. Quest'articolo corrisponde perfettamente al 18° del progetto del Governo.

PALLIERI, relatore. È la stessa cosa.

BOTTA. Mi pare però molto più intelligibile la redazione del Governo. Del resto mi riferisco alla Commissione per vedere se occorra modificazione.

PALLIERI, relatore. Veramente se l'onorevole Botta se ne riferisce alla Commissione, essa non può a meno che persistere nella sua redazione. (Si ride) L'impressione prodotta sui membri della Commissione e su altri deputati che mi parlarono dell'articolo 18 del progetto del Ministero fu assolutamente diversa da quella provata dall'onorevole Botta. Parve loro oscura l'idea presentata dall'articolo 18 del Ministero, e

si è quindi cercato di concepirlo in modo che presentasse una idea chiara, come, se non s'inganna la Commissione, è quella dell'articolo 20 da essa proposto. Con questa disposizione si è voluto sostanzialmente dire che quando l'uno dei due, o il contribuente o l'amministrazione demaniale, istituisce una domanda fa un vantaggio a sè e non già alla parte contraria, cioè che contro alla parte contraria continua a decorrere nello stesso modo la prescrizione come se non vi fosse stata alcuna domanda. Quest'idea io credo che sia meglio espressa dall'articolo della Commissione; ma non si tratta che di mera compilazione, per cui la Commissione è anche disposta a riferirsene all'onorevole preopinante.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi pare che si potrebbe dire: « La domanda interrompe solamente la prescrizione a favore della parte che la promuove. »

Voci. Sì! sì!

BOTTA. Starebbe anche bene se fosse così concepito:

« La domanda interrompe la prescrizione soltanto a favore di chi la fa. »

PALLIERI, relatore. Io non ci ho difficoltà, ma preferisco la redazione del ministro.

PRESIDENTE. Si può dire: « La domanda interrompe solo la prescrizione che corre contro la parte che la promuove. »

Voci. Così, così va bene!

PRESIDENTE. Metto ai voti dunque questo articolo in questi termini.

(È approvato.)

(Sono pure approvati i seguenti fino al 28:)

« Art. 21. La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge.

« Art. 22. L'azione per le condanne al pagamento delle pene pecuniarie comminate dalla presente legge contro i pubblici funzionari si prescriverà col trascorso di due anni dal giorno della commessa contravvenzione.

« L'azione per la riscossione delle stesse pene pecuniarie sarà prescritta col termine di quattro anni, a partire dalla data della sentenza.

« Art. 23. Le pene pecuniarie stabilite in somma fissa od in somma proporzionale determinata, potranno essere volontariamente pagate, sia prima che dopo il verbale di contravvenzione.

« Saranno anche ammessi i contravventori a tale pagamento volontario, dopo l'istanza fiscale; ed in questo caso, facendosi fede presso il Ministero pubblico del pagamento stesso, oltre quello delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

« Art. 24. Quando il giorno della scadenza di un termine fosse festivo, il termine stesso s'intenderà scadere il giorno immediatamente successivo non festivo.

« Art. 25. Allorquando un atto contiene mutazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, si esige la tassa stabilita per gli immobili sulla totalità del prezzo o valore, a meno che nell'atto stesso non sia stato pei mobili stipulato un prezzo particolare e distinto da quello degli immobili; nel qual caso si esigerà sul detto prezzo la tassa stabilita pei mobili.

« Non si avrà riguardo a tale distinzione di prezzo per le cose che l'articolo 404 del Codice civile dichiara immobili per destinazione, se vengono alienati insieme agli stabili od edifici alla cui coltivazione od esercizio esse servono.

« Per gli atti di cessione o rinuncia di ragioni ereditarie in genere sarà sempre dovuta indistintamente la tassa stabilita riguardo agli immobili.

« Art. 26. Non si avrà riguardo alle dichiarazioni che le parti facessero dopo la stipulazione dell'atto per designare la distinta natura degli oggetti ceduti od alienati.

« Art. 27. Gli atti portanti traslazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni stabili non situati nello Stato saranno soggetti al pagamento di una semplice tassa fissa.

« Art. 28. Gli atti traslativi di proprietà immobiliare, pei quali all'epoca della loro insinuazione siasi pagata la tassa proporzionale imposta dalla presente legge, saranno esenti dal diritto di trascrizione ipotecaria quando vengano a questa formalità presentati.

« Art. 29. Le tasse dovute sugli atti soggetti all'insinuazione saranno a carico :

« Dell'acquirente, cessionario, donatario o deliberatario, nelle vendite, cessioni o donazioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili od immobili, tanto in proprietà che in usufrutto, godimento od uso, eccettuate le rendite di mobili ai pubblici incanti, nelle quali la tassa sarà a carico del venditore e regolata dall'ammontare complessivo del prezzo ;

« Del conduttore negli atti di locazione ;

« Del debitore nelle obbligazioni per prestito o mutuo ;

« Della persona liberata nelle quitanze ed altre liberazioni, eccettuate però quelle a favore dei tutori, curatori, procuratori od amministratori, le tasse delle quali saranno a carico degli individui, corpi o comuni amministrati o committenti.

« In tutti gli altri casi saranno a carico comune delle parti contraenti, in ragione dell'interesse che ciascuna di esse può avere nel contratto.

« Il tutto però salvo siasi stipulata convenzione in contrario, per la quale in ogni caso non sarà dovuta tassa particolare.

« Le parti contraenti ed il notaio saranno tenuti solidariamente verso l'erario al pagamento delle tasse, salva ragione di rimborso, per cui il notaio avrà azione solidaria verso le parti.

« Non potrà tuttavia il notaio essere mai ricercato per supplementi di tassa dopo eseguita la formalità dell'insinuazione. »

PALLIERI, relatore. Fra le domande contenute nella petizione del collegio notarile di Torino vi è questa, che all'articolo 29 si stabilisca che nella vendita dei mobili agli incanti la tassa sarà a carico del venditore e ragguagliata in ragione del prezzo complessivo.

Questa disposizione introdurrebbe due cangiamenti: il primo, che invece di essere, come è per regola generale, la tassa d'insinuazione a carico dell'acquirente, sarebbe invece per la vendita di mobili agli incanti a carico del venditore; il secondo, che invece di regolare la tassa di ciascuna delle vendite particolari, si farebbe il ragguaglio sul valore totale.

Le vendite ai pubblici incanti di beni mobili hanno qualche cosa di particolare, per cui in questo progetto stesso vi abbiamo proposto, conforme alla legge attuale, un'eccezione sempre quando si tratti di vendita agli incanti di beni mobili spettanti all'amministrazione demaniale, nel qual caso, all'articolo 61 della Commissione si dichiarano esenti affatto da ogni tassa.

Ognuno vede le difficoltà, gl'incagli che presentano questi atti, se ad ogni vendita, d'una sedia, per esempio, di un libro, d'una cosa insomma di tenuissimo valore, si deve fare

il calcolo della tassa proporzionale dovuta per ciascuna di queste minime vendite.

Si viene poi col metodo attualmente in vigore ad una conseguenza assolutamente fiscale. La Camera ha già adottato, conformemente al progetto della Commissione e del Ministero, che vengano i valori regolati di 20 in 20 lire per evitare le frazioni, e questa disposizione non ha nulla di fiscale nel nostro intendimento, è simile a quelle che si trovano in tutte le altre simili leggi; ma qui verrebbe ad avere una portata veramente fiscale. Si supponga, per esempio, che un numero di dieci oggetti siano venduti dodici lire ciascuno; se si fa la liquidazione della tassa proporzionale su ciascuno di essi, invece di dodici lire, si dovranno considerare come venduti 20 lire ciascuno, il che farebbe 200 lire, laddove in realtà non si sarebbero venduti che 120 lire.

Ora la Commissione non ammette nè questa nè alcun'altra disposizione che venga nella sua sostanza ad essere realmente fiscale. Quindi essa vi propone coll'emendamento che ho rimesso al signor presidente di aggiungere, dopo il primo alinea dell'articolo 29, un'eccezione relativa alle vendite di cui ho parlato, nelle quali la tassa sarebbe a carico del venditore e verrebbe regolata sull'ammontare complessivo del prezzo.

Nella stessa petizione il collegio de' notai di Torino esprime il desiderio che alla parola *rimborso* si sostituisca la parola *regresso*. La Commissione colla parola *rimborso* ha creduto di tutelare bastantemente le ragioni dei notai; siccome però essa stessa si valse in altri articoli della stessa parola *regresso* per esprimere la medesima idea, così non ha difficoltà di aderire alla domanda dei notai torinesi.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 29 con queste variazioni, che per ciò rimane così concepito :

« Le tasse dovute sugli atti soggetti all'insinuazione saranno a carico :

« Dell'acquirente cessionario, donatario o deliberatario, nelle vendite, cessioni o donazioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili od immobili, tanto in proprietà che in usufrutto, godimento od uso, eccettuate le vendite di mobili ai pubblici incanti, nelle quali la tassa sarà a carico del venditore e regolata sull'ammontare complessivo del prezzo ;

« Del conduttore negli atti di locazione ;

« Del debitore nelle obbligazioni per prestito o mutuo ;

« Della persona liberata nelle quitanze ed altre liberazioni, eccettuate però quelle a favore dei tutori, curatori, procuratori ed amministratori, le tasse delle quali saranno a carico degli individui, corpi o comuni amministrati o committenti.

« In tutti gli altri casi saranno a carico comune delle parti contraenti, in ragione dell'interesse che ciascuna di esse può avere nel contratto.

« Il tutto però salvo siasi stipulata convenzione in contrario, per la quale in ogni caso non sarà dovuta tassa particolare.

« Le parti contraenti ed il notaio saranno tenuti solidariamente verso l'erario al pagamento delle tasse, salva ragione di regresso, per cui il notaio avrà azione solidaria verso le parti.

« Non potrà tuttavia il notaio essere mai ricevuto per supplementi di tassa dopo seguita la formalità dell'insinuazione. »

(È approvato.)

« Art. 30. I diritti per gli atti non soggetti all'insinuazione, ma presentati volontariamente alla medesima, saranno a ca-

rico della parte da cui è chiesta la formalità, salve le ragioni di rimborso che le possano competere. »

(È approvato.)

« Art. 31. Sono soggetti alla tassa stabilita pei beni mobili :

« 1° I frutti non ancora raccolti alienati separatamente dai beni stabili ;

« 2° I tagli di boschi d'alto fusto da eseguirsi entro cinque anni dalla data del contratto, come pure i tagli di boschi ce-
dui o di piante sparse ;

« 3° L'avviamento di negozi ;

« 4° I materiali degli edifizii da demolirsi entro due anni dalla data del contratto ;

« 5° Le sostanze da escavarsi o prendersi per tempo non eccedente i trent'anni ;

« 6° I diritti di pesca, parimente per tempo non eccedente simile termine ;

« 7° I diritti di privativa appartenenti agli autori di opere scientifiche, letterarie od artistiche ;

« 8° Le addizioni fatte dall'usufruttuario ai beni usufruiti, nei casi preveduti dall'articolo 511 del Codice civile ;

« 9° Ogni altra cosa mobile a termini di detto Codice. »

(È approvato.)

« Art. 32. Le dichiarazioni di somme e valori prescritte dall'articolo 7 della presente legge dovranno, per gli atti soggetti all'insinuazione, farsi dalle parti contraenti o da una di esse, entro il termine di venti giorni dalla data dell'atto, ed estendersi appiè della copia destinata per l'insinuazione, colla firma della parte dichiarante certificata dal notaio che ha ricevuto l'atto.

« Potrà tuttavia estendersi anche in foglio a parte da unirsi alla suddetta copia, munito della stessa firma e certificazione.

« Negli atti di divisione si dovrà dichiarare il valore del

patrimonio o della sostanza da dividersi, tanto nel caso di rifatta che in quello di assegnamento eguale.

« Le parti che non addiverranno alla voluta dichiarazione, incorreranno in una sopratassa eguale al quinto della tassa principale.

« In questo caso, dovrà la dichiarazione essere fatta dal notaio. »

PRESIDENTE. Su quest'articolo si voterà lunedì, non essendo più ora la Camera in numero.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DEI PORTI E DELLE SPIAGGIE.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'organizzazione del personale addetto al servizio tecnico dei porti e delle spiagge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1609.)

Siccome tale organizzazione è urgentissima, prego la Camera a dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia dichiararlo d'urgenza.

(La Camera delibera affermativamente.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì :

Seguito della discussione del progetto di legge per riforma delle tasse di successione, insinuazione ed emolumento.